

Sindacale

- S37-26 - Legge di bilancio 2026 – Previdenza complementare e TFR al Fondo di Tesoreria – Nota di Confindustria - Con una nota di aggiornamento, Confindustria illustra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 sia in materia di previdenza complementare che in materia di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria
- S38-26 - Inps: esonero giovani under 36 – legge di bilancio 2021 - L'Inps ha pubblicato un comunicato in merito all'esonero giovani under 36 di cui alla legge di bilancio 2021
- S39-26 - Decreto PNRR n. 19/2026: disposizioni in materia di lavoro - Pubblicato in gazzetta Ufficiale il decreto PNRR n. 19/2026
- S40-26 - Inail: Bando Isi 2025 - L'Inail fornisce aggiornamenti sul Bando Isi 2025

Fiscalità

- F18-26 - Costruzioni, Istat: nel 2024 valore degli investimenti al ribasso come già stimato dal Centro Studi Ance - L'Istat ha diffuso i conti economici nazionali relativi al 2025, insieme alle revisioni dei dati per il biennio precedente. Ed è proprio dalle nuove stime che emerge un cambiamento rilevante per il settore delle costruzioni. A distanza di un anno, con la seconda revisione, l'Istituto opera per il 2024 un significativo cambio di segno nella dinamica degli investimenti in costruzioni, rendendola negativa: -5,7% rispetto al 2023 (dal +2% inizialmente rilasciato). Una correzione che conferma le stime formulate dall'Ance oltre due anni fa
- F19-26 - Appalti pubblici: stessa Iva per le operazioni tra consorzio e committente e tra consorzio e consorziate - La Corte di Cassazione ha stabilito che negli appalti pubblici le prestazioni rese dalle imprese consorziate alla società consortile devono fatturarsi con la stessa aliquota IVA utilizzata dalla società nei confronti del committente pubblico, poiché la società consortile opera come mero soggetto strumentale
- F20-26 - Scissione di società, DURF e ritenute fiscali per i dipendenti – Risposta 50-2026 - Scissione societaria - No al DURF in favore della società neo costituita nel 2025, valido per compensare le ritenute fiscali per i dipendenti con i crediti d'imposta, in caso di appalti sopra i 200.000 euro. Così nella Risposta AdE 50/2026
- F21-26 - Detassazione degli aumenti e delle indennità: i chiarimenti dell'Ade - Flat tax su aumenti contrattuali e su lavoro notturno, festivo e su turni: l'Agenzia delle Entrate chiarisce i profili applicativi

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U26-26 - RENTRI: rinviato al 15 settembre l'obbligo del FIR digitale - Dal 1° marzo, con l'entrata in vigore del Milleproroghe, risultano confermati i rinvii delle scadenze RENTRI su FIR digitale, geolocalizzazione e regime sanzionatorio
- U27-26 - Tutte le novità sulle nuove proroghe in edilizia - Novità per l'edilizia dopo la conversione in legge del decreto proroghe 2026: slittano ancora le scadenze dei titoli edilizi e viene concesso più tempo per il riordino dell'autorizzazione paesaggistica semplificata. Il pacchetto proroghe riguarda anche le locazioni e l'autotrasporto
- U28-26 - Locazioni brevi: il quadro delle regole - Un focus ANCE per orientarsi tra normativa nazionale, regionale e comunale e principali profili applicativi
- U29-26 - Permessi di costruire, Scia e convenzioni: estesa a 48 mesi la proroga straordinaria - La Legge di conversione del Decreto-legge 200/2025 ha portato a quarantotto mesi la proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, delle Scia e delle convenzioni urbanistiche prevista dal Decreto-legge 21/2022

Sicurezza e normativa tecnica

- N14-26 - Conto Termico 3.0: sospensione temporanea dell'invio di nuove richieste - Il GSE ha comunicato che dal 3 marzo 2026 è temporaneamente sospeso l'invio di nuove richieste di incentivo del Conto Termico 3.0 per l'elevato numero di richieste pervenute

S37-26 - Legge di bilancio 2026 – Previdenza complementare e TFR al Fondo di Tesoreria – Nota di Confindustria

Con una nota di aggiornamento, Confindustria illustra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 sia in materia di previdenza complementare che in materia di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria

Si fa seguito alle notizie S10-26 di ANCE FVG Informa n°2/2026 e S29-26 di ANCE FVG Informa n°6/2026 per trasmettere in allegato una nota di aggiornamento di Confindustria su “Previdenza complementare e utilizzo del TFR”.

Nella nota, in primo luogo, sono illustrate le seguenti novità in materia di previdenza complementare, introdotte, con decorrenza dal prossimo 1° luglio, dalla legge di bilancio 2026:

- adesione automatica alla previdenza complementare, con facoltà di rinuncia entro 60 giorni, per i lavoratori “di prima assunzione”;
- disciplina per i lavoratori “non di prima assunzione” che instaurano un nuovo rapporto di lavoro;
- aumento dal 50% al 60% del limite di montante liquidabile in forma di capitale e nuove prestazioni pensionistiche in rendita;
- “portabilità” del contributo datoriale;
- Incremento, dall’anno 2026, del limite di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare;
- incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2026, delle sanzioni previste per i componenti degli Organi di amministrazione e controllo dei Fondi pensione.

Con specifico riferimento al tema della “portabilità”, nel rinviare comunque a quanto riportato nella nota allegata, si segnala che la legge di bilancio ha previsto, con decorrenza dal 1° luglio 2026, l'estensione della cd. “portabilità” della posizione pensionistica individuale al contributo datoriale, senza più rinvio ai limiti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva.

Si ricorda che, in via generale, la normativa prevede che, decorsi 2 anni dalla data di partecipazione a una forma pensionistica complementare, l'aderente possa trasferire l'intera posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica. Nel caso in cui eserciti tale facoltà di trasferimento, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, secondo la disciplina vigente fino al prossimo 30 giugno 2026, “ dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali” (art. 14, comma 6, del d. lgs. n. 252/2005).

La modifica apportata dalla legge di bilancio (art. 1, comma 201, lett. c, della legge n. 199/2025) sopprime, con decorrenza dal 1° luglio 2026, l'inciso “ nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”.

Attualmente la maggior parte dei CCNL prevede l'obbligo per il datore di lavoro di versare un contributo a proprio carico alla previdenza complementare solo nel caso in cui il lavoratore aderisca al Fondo pensione negoziale individuato dallo stesso CCNL e, inoltre, scelga di versare a tale Fondo anche il contributo a proprio carico. Tra questi, anche il CCNL Ance, con riferimento

al contributo datoriale dell'1% sulla retribuzione utile ai fini TFR, da versare al Fondo Prevedi qualora il lavoratore aderente a quest'ultimo scelga di versare il corrispondente contributo a proprio carico.

Di conseguenza, qualora un lavoratore aderente al Fondo pensione negoziale decida, decorso il suddetto termine minimo di 2 anni, di trasferire la propria posizione pensionistica individuale ad un'altra forma di previdenza complementare, il datore di lavoro non è più tenuto al versamento del suddetto contributo a proprio carico.

Con la modifica normativa in esame, invece, dal 1° luglio 2026 il datore di lavoro sarà obbligato a versare il contributo a proprio carico anche alla nuova forma pensionistica complementare a cui il lavoratore, prima aderente al Fondo pensione negoziale, scelga eventualmente di trasferire la propria posizione pensionistica individuale.

Come riportato nella nota allegata, alla quale comunque si rinvia, "l'azione di Confindustria è stata fortemente orientata ad impedire l'approvazione della disposizione. [...] Confindustria, inoltre, si confronterà con le competenti Autorità per valutare i chiarimenti interpretativi e applicativi relativi alle nuove disposizioni e valuterà la possibilità di adottare soluzioni di tipo contrattuale volte ad attenuare gli effetti negativi della norma."

Anche l'Ance, che aveva supportato Confindustria nell'azione di contrasto all'introduzione di tale disposizione durante l'iter di approvazione della legge di bilancio, ha avviato interlocuzioni a livello istituzionale, per rappresentare le criticità che la disposizione stessa potrebbe comportare rispetto alla peculiare disciplina contrattuale della previdenza complementare dell'edilizia, anche con riferimento alle regole in materia di Durc.

Nella medesima nota di aggiornamento, Confindustria illustra, inoltre, i contenuti della circolare Inps n. 12/2026, con cui l'Istituto ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito all'ampliamento, disposto dalla legge di bilancio 2026, della platea di datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria del TFR non destinato dai lavoratori alla previdenza complementare.

Nella parte finale della nota, alla quale si rinvia, Confindustria fornisce chiarimenti su alcuni quesiti alla stessa pervenuti di recente sul tema della gestione del TFR versato al Fondo di Tesoreria :

- richieste di anticipazione del TFR;
- TFR pregresso.



PREVIDENZA COMPLEMENTARE E UTILIZZO DEL TFR

Nota di Aggiornamento

19 febbraio 2026

A) Previdenza complementare

Lavoratori di nuova occupazione: adesione automatica alla previdenza complementare con possibilità di recesso (art.8, d.lgs. n. 252/2005)

Per i lavoratori neoassunti del comparto privato, a decorrere dal 1° luglio 2026, viene introdotta l'adesione automatica alla previdenza complementare, con possibilità di recesso entro 60 giorni dalla data di assunzione (articolo 1, comma 204 e 205 legge 30 dicembre 2025, n.199).

Il meccanismo prevede l'iscrizione automatica ad un fondo pensione, secondo la seguente gerarchia:

- il fondo pensione di riferimento è quello previsto dal contratto collettivo nazionale o dagli accordi territoriali o aziendali applicati al rapporto di lavoro
- in presenza di più forme pensionistiche collettive, la destinazione predefinita è il fondo al quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale
- in assenza di una specifica previsione contrattuale, l'adesione avverrà al Fondo Cometa, individuato espressamente dalla legge come forma pensionistica residuale di riferimento.

Nella previgente normativa, in mancanza di una scelta espressa sulla destinazione del TFR, veniva trasferita automaticamente al fondo pensione soltanto la quota di TFR maturando. Dal 1° luglio 2026, invece, l'adesione automatica comporta il versamento:

- dell'intero TFR maturando (pari al 6,91 % della retribuzione annua lorda, ai sensi dell'art. 2120 c.c. + 0,50 corrisposto all'INPS per finanziare il Fondo di Garanzia)
- della contribuzione a carico del datore di lavoro, nella misura prevista dal CCNL applicato
- della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

Il lavoratore assunto per la prima volta dal 1°luglio 2026 dispone di 60 giorni di tempo per comunicare al datore di lavoro l'eventuale volontà di non mantenere l'adesione automatica. Entro questo termine, quindi, il lavoratore può:

- scegliere un fondo di previdenza complementare diverso da quello negoziale;
- decidere di lasciare il TFR in azienda, secondo le regole ordinarie previste dall'art. 2120 c.c.;
- modificare la percentuale di TFR destinata al fondo, qualora il CCNL preveda una quota inferiore al 100%.

Trascorsi i 60 giorni senza comunicazione di recesso da parte del lavoratore, l'adesione automatica diventa pienamente operativa.

Secondo il previgente meccanismo del silenzio - assenso, il TFR dei lavoratori che non esprimevano una scelta veniva indirizzato al comparto garantito del fondo pensione, caratterizzato da un profilo di rischio contenuto e dalla tutela del capitale investito.

Con la legge di Bilancio 2026, il TFR dei soggetti interessati dall'adesione automatica non confluirà più necessariamente nel comparto garantito. Le risorse saranno, invece, allocate in comparti che i fondi pensione metteranno a disposizione con differenti profili di rischio e rendimento, selezionati in base all'età dell'aderente e all'orizzonte temporale dell'investimento rispetto al momento in cui maturerà il diritto alla pensione, in modo che avvicinandosi all'età pensionabile il lavoratore sarà orientato verso linee più prudenti (cd. Modello Lifecycle).

I lavoratori “non di prima occupazione” ma neoassunti per cambio rapporto di lavoro (art.8 d.lgs. n.252/2005)

Dal 1° luglio 2026, anche i lavoratori non alla prima assunzione devono confermare quanto già deciso in passato sulla destinazione del TFR e, pertanto, il nuovo datore di lavoro è tenuto a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta, facendosi rilasciare apposita dichiarazione e a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in relazione all'offerta di previdenza complementare nel nuovo rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già in essere una adesione ad un fondo pensione, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore in merito alla possibilità di indicare entro 60 giorni dalla assunzione se confermare lo stesso fondo pensione, nel caso sia applicabile anche in relazione al CCNL applicabile al nuovo rapporto di lavoro, oppure indicare altra forma pensionistica complementare a cui conferire il TFR maturando da tale data.

Per questi lavoratori, il TFR viene conferito per l'intero importo, fatte salve due ipotesi: che il lavoratore entro i 60 giorni decida di destinare al fondo pensione scelto una percentuale del TFR maturando diversa dal 100%, se ciò è previsto dagli accordi collettivi in base alle disposizioni della L. n. 124/2017; che si tratti di un lavoratore di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per il quale gli accordi collettivi prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare in misura non inferiore al 50%.

Se il lavoratore non indica il fondo di destinazione o non aderisce esplicitamente al nuovo fondo di riferimento, trova applicazione anche in questo caso il meccanismo previsto per i lavoratori di prima occupazione, ovvero l'iscrizione automatica al fondo pensione previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al nuovo rapporto di lavoro e il versamento di tutte le voci di finanziamento (TFR, contributo datoriale, contributo lavoratore).

Si ricorda che solo qualora il lavoratore abbia chiesto il riscatto totale della posizione maturata nel fondo pensione di provenienza (art.14, comma 5, d.lgs. n. 252/2005), per perdita dei requisiti di partecipazione, potrà nuovamente scegliere se mantenere il TFR in azienda (o Fondo Tesoreria INPS se ne ricorrono i presupposti) presso il nuovo datore di lavoro (*cf.* Deliberazione Covip 28/04/2008).

Al fine di agevolare gli adempimenti operativi relativi alle nuove regole, sia rispetto ai fondi pensione che al Fondo Tesoreria INPS, ed evitare di incorrere in future contestazioni, è

opportuno che le aziende pongano particolare attenzione agli obblighi informativi all'atto dell'assunzione sulla destinazione del TFR e sulle diverse opzioni disponibili per la scelta in materia di previdenza complementare, sulle tempistiche e che mantengano la tracciabilità della scelta.

Con riferimento al tenore dell'informativa e all' eventuale modulistica da utilizzare, si forniranno nel prosieguo aggiornamenti e dettagli operativi, anche ad esito di indicazioni e istruzioni che potranno fornire sia il Ministero del Lavoro, che sta adeguando la modulistica prevista dal D.M. 30 gennaio 2007 (cd. Mod. TFR2), che la Covip, che sta elaborando le "Indicazioni e le Istruzioni" previste nella Legge di Bilancio 2026 da porre in pubblica consultazione prima del rilascio della versione definitiva, in tempo utile per la decorrenza dell'efficacia della normativa (1° luglio 2026).

Nuove prestazioni in rendita

La Legge di Bilancio modifica anche la disciplina delle prestazioni pensionistiche in rendita prevista dall'articolo 11 del d.lgs. n. 252 del 2005, sempre con decorrenza 1° luglio 2026 (articolo 1, comma 201, lett. b. e c. legge 30 dicembre 2025, n.199).

Viene aumentato dal 50% al 60% il limite di montante liquidabile in forma di capitale e vengono ampliate le tipologie di rendita opzionabili come di seguito indicato:

- **rendita a durata definita**, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al numero di anni residui
- **prelievi liberamente determinabili** nei limiti della somma delle rate, maturate e non rimosse, della rendita a durata definita
- **erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.**

Queste tre nuove tipologie di prestazione finale sono erogate direttamente dal fondo pensione e il relativo montante è mantenuto in gestione fino ad esaurimento. In caso di morte del beneficiario, il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi si applica lo stesso regime della rendita tradizionale o del capitale in un'unica soluzione, con tassazione che dal 15% si riduce progressivamente dello 0,30% all'anno a partire dal quindicesimo anno di partecipazione al fondo, fino a un minimo del 9%. Le prestazioni erogate in forma frazionata vengono invece tassate con l'aliquota a titolo d'imposta del 20%, ridotta di una quota pari allo 0,25% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali.

La Legge di Bilancio 2026 estende alle nuove forme di prestazione in rendita la disciplina sulla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità entro i limiti del quinto dell'importo erogabile (art.11, comma 10, d.lgs. n. 252/2005). Lo stesso limite viene previsto anche per la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), sinora indicato solo in via regolamentare dalla Covip nella Circolare 17 settembre 2020, prot. n. 4209.

“Portabilità “del contributo datoriale (art.14, comma 6, D.lgs. n. 252/2005)

La legge di Bilancio 2026 sopprime all’articolo 14, comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. n. 252 del 2005, con decorrenza 1° luglio 2026, le parole “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali” (articolo 1, comma 202, lett. c. legge 30 dicembre 2025, n.199).

Questa clausola limitava la portabilità del contributo datoriale ai soli fondi pensione negoziali o a specifici fondi individuati dagli accordi collettivi o aziendali.

L’eliminazione appare destinata a determinare una sostanziale alterazione dell’assetto della previdenza complementare di natura negoziale, di cui le Parti sociali dovranno necessariamente tener conto, in quanto il legislatore prevedendo o comunque, lasciando intendere, che la legge possa intervenire sugli accordi collettivi vigenti modificandone il contenuto e quindi, alterando l’equilibrio negoziale che li aveva giustificati.

Va ricordato che la contrattazione collettiva è l’unica fonte del diritto al contributo datoriale in caso di trasferimento, per rispetto dei principi costituzionali che presiedono all’esercizio dell’autonomia collettiva. In altri termini, il datore di lavoro è tenuto a contribuire al fondo pensione (scelto esplicitamente o tacitamente dal lavoratore) se c’è un contratto o accordo collettivo, anche aziendale che prevede il versamento della contribuzione datoriale a quel fondo pensione, e se, contemporaneamente, il lavoratore versa la contribuzione a proprio carico prevista da quel contratto o accordo.

Con la nuova previsione si assiste ad una deroga ai principi generali in materia di efficacia soggettiva del contratto collettivo: l’obbligo di finanziamento contrattualmente assunto dal datore di lavoro esclusivamente nei confronti di un determinato fondo negoziale, a seguito dell’esercizio da parte del lavoratore della facoltà di trasferimento discrezionale della posizione previdenziale, si potrebbe convertire in un obbligo di finanziare, indistintamente, altri strumenti di previdenza complementare privata (fondi aperti e Pip di matrice bancaria e assicurativa), con grave danno, tra le altre, per la sostenibilità dei fondi pensione negoziali.

L’azione di Confindustria è stata fortemente orientata ad impedire l’approvazione della disposizione, anche promuovendo una interlocuzione con il Governo per la condivisione di correttivi alla norma.

A tal fine, è stato presentato un emendamento al DL Proroghe per il differimento dell’efficacia della disposizione. Si attende l’esito delle votazioni in corso in questi giorni presso le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, del quale daremo tempestiva informazione.

Confindustria, inoltre, si confronterà con le competenti Autorità per valutare i chiarimenti interpretativi e applicativi relativi alle nuove disposizioni e valuterà la possibilità di adottare soluzioni di tipo contrattuale volte ad attenuare gli effetti negativi della norma.

Incremento del limite di deducibilità (art. 8 d.lgs. n. 252/2005)

A partire dall’anno fiscale 2026, il limite massimo annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare aumenta da 5.164,57 euro a 5.300 euro.

In particolare, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, la quota annua aggiuntiva che può essere portata in deduzione nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione (per recuperare i versamenti non effettuati nei primi cinque anni) sale a 2.650 euro, con un limite totale annuo di 7.950 euro. Ciò fermo restando l'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione, ma non effettivamente versati.

Sanzioni per organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione (art. 19 - quater d.lgs. n. 252/2005)

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 295 e 296 legge 30 dicembre 2025, n.199) ha notevolmente inasprito, con decorrenza 1° gennaio 2026, il regime sanzionatorio che la Covip può applicare nei confronti di componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei Direttori e delle Funzioni Fondamentali dei fondi pensione, sulla base dell'art. 19-quater d.lgs. n. 252/2005 e della Deliberazione 29/07/2020 recante il "Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della Covip".

L'importo massimo delle sanzioni irrogabili dalla Covip viene innalzato dalla Manovra 2026 ad euro 500.000 (rispetto ai precedenti importi di 25.000 o 15.500 euro), modificando il range edittale come segue, ad invarianza delle fattispecie già normate:

- sanzione da euro 5.000 a euro 500.000 nei riguardi di coloro che, nel termine prescritto, non ottemperano, in tutto o in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni;
- sanzione da euro 500 a euro 500.000 nei riguardi di coloro che non osservano le disposizioni previste negli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del d.lgs. n. 252/2005;
- sanzione da euro 2.600 a euro 500.000 per coloro che non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sulle situazioni impeditive previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 5-sexies, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis;
- sanzione da euro 2.600 a euro 500.000 per coloro che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 5-sexies, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.

Si ricorda che alle sanzioni amministrative in materia di previdenza complementare si applicano i principi di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, in base alla quale gli elementi che influiscono nella determinazione di una sanzione da parte della Covip sono:

- la diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto;
- le specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo e vigilanza;
- il vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce.

Si tiene, inoltre, conto della gravità in concreto della violazione, dell'intensità del dolo o del grado della colpa e dell'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione da parte

dell'agente. Nei casi di maggiore gravità i componenti degli organi collegiali e il responsabile del fondo possono essere dichiarati decaduti dall'incarico da parte della COVIP.

Alla stregua della vigente normativa, tutti i fondi pensione rispondono in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione, mentre i fondi dotati di soggettività giuridica sono obbligati ad agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare.

Il tema dell'incremento delle sanzioni merita particolare attenzione, soprattutto per i componenti degli organi di amministrazione e controllo di parte datoriale in carica nei fondi pensione del sistema associativo, e sono in corso valutazioni e interventi, anche rispetto alla Covip, per una revisione normativa dell'importo edittale o almeno per una regolamentazione graduata della sanzione al fine di ricondurre l'impatto sanzionatorio al rispetto dei fondamentali principi di "ragionevolezza" e "proporzionalità", soprattutto in una logica di sostenibilità del quadro sanzionatorio e a garanzia di un giusto procedimento.

La sostenibilità del quadro sanzionatorio va, infatti, valutata anche in relazione al fatto che i fondi negoziali del sistema associativo - associazioni senza scopo di lucro nati nell'ambito della contrattazione collettiva - non sono dotati della governance strutturata delle società istitutrici di natura bancaria e assicurativa delle forme di mercato con scopo di lucro (fondi pensione aperti e Pip), ma hanno uno specifico modello di governance, fondato sull'obbligo di pariteticità della rappresentanza e del metodo elettivo ai fini dell'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori, basato di regola sulla volontarietà o su una base di compensi molto contenuta.

B) TFR al Fondo Tesoreria INPS – I nuovi obblighi dei datori lavoro e i nuovi limiti dimensionali per il conferimento del TFR “non optato”

Parallelamente alle novità in tema di adesione alla previdenza complementare, la Legge di Bilancio 2026 ha apportato modifiche anche alla disciplina del versamento al Fondo Tesoreria INPS (istituito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 -Finanziaria 2007), delle quote di TFR maturate dai lavoratori dipendenti del settore privato che non abbiano optato per l'adesione alla previdenza complementare.

L'INPS con circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, ha fornito i primi chiarimenti e le istruzioni operative per l'applicazione delle nuove regole, confermando per il resto la vigenza delle disposizioni della circolare INPS n. 70/2007.

Platea delle aziende interessate, requisito dimensionale e calcolo soglia

Secondo le nuove disposizioni, l'azienda deve versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS se, alla fine dell'anno solare precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge la soglia dimensionale di:

- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031 (soglia prevista già nella previgente normativa);
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

Finora nel calcolo soglia contava l'anno di costituzione dell'impresa, con immutabilità della dimensione a prescindere dalle oscillazioni di organico future. Dal 1° gennaio 2026 il requisito dimensionale diventa "dinamico" e la verifica della soglia dimensionale deve essere effettuata di anno in anno, facendo riferimento ogni volta alla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente rispetto all'anno del periodo di paga considerato, dovendosi considerare come "anno solare" l'anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre.

A titolo esemplificativo, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all'anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all'obbligo di conferimento delle quote di TFR per l'anno 2026. Diversamente, se il datore di lavoro raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla già menzionata disposizione nel corso dell'anno 2026, l'obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all'anno 2026.

L'INPS precisa, inoltre, che l'ingresso nel Fondo Tesoreria INPS ha carattere definitivo, il che comporta l'irrelevanza ai fini contributivi di eventuali riduzioni della forza lavoro successive al sorgere dell'obbligo. Inoltre, per garantire una rappresentazione fedele della dimensione aziendale, secondo l'INPS, "il calcolo della media occupazionale" deve riflettere la reale presenza dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo.

Operazioni societarie

In caso di variazioni dell'organico aziendale a seguito di operazioni societarie (acquisizioni, incorporazioni, fusioni ecc.), in linea con la regolamentazione già introdotta con la circolare INPS n. 70/2007, viene confermato che se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, questo riguarderà anche tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione; se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

Lavoratori coinvolti

Resta confermato che nel calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall'orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time (orizzontale, verticale o misto), che sono computati in proporzione all'orario.

In linea di continuità con quanto già previsto dalla menzionata circolare INPS n. 70/2007, sono esclusi dal computo i lavoratori somministrati (che vanno conteggiati in capo all'impresa di somministrazione); i lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR in luogo dell'accantonamento; lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l'accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell'edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili).

Misure compensative

Restano confermate ed estese alle aziende coinvolte, attenuandone in parte l'impatto finanziario, le misure di compensazione previste dalla normativa vigente (art. 10, D.lgs. 252/2005):

- la deduzione dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato al Fondo Tesoreria
- l'esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR
- la riduzione contributiva dello 0,28% proporzionata al TFR conferito.

Mancato versamento TFR al Fondo Tesoreria INPS

Resta altresì fermo che, in caso di mancato o ritardato versamento al Fondo Tesoreria INPS, trovano applicazione le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori (art.1, comma 756 legge n. 296 del 2006).

Decorrenza adempimenti

Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno 2025 e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al versamento delle quote di TFR maturate sin dall'inizio dell'attività. Se non risulta raggiunto il requisito dei 50 addetti nel 2025, non vi è alcun obbligo rispetto al Fondo Tesoreria INPS, ma la verifica della soglia dimensionale dovrà essere ripetuta di anno in anno, nel rispetto delle nuove soglie dimensionali previste.

Le aziende già attive nel 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026.

Le aziende che maturano l'obbligo contributivo in forza delle nuove disposizioni sono ammesse a regolarizzare le quote arretrate entro il 16 maggio 2026 ossia il sedicesimo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.

Per le Istruzioni operative e i nuovi codici di versamento si rinvia ai contenuti della circolare allegata.

C) Problematiche Gestione TFR

Di seguito, si riportano alcuni chiarimenti a quesiti pervenuti di recente sul tema della gestione del TFR conferito al Fondo Tesoreria INPS.

Richieste di anticipazione del TFR conferito al Fondo Tesoreria INPS

Ricorrono alcuni dubbi circa il riconoscimento delle anticipazioni del TFR conferito al Fondo Tesoreria INPS, in particolare con riguardo alla previsione dell'art. 2120 cod. civ.

L'Inps aveva chiarito nella circolare n. 70/2007 che, ai sensi dell'art. 1, commi 755 e seguenti della L. 296/2006 e dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30/01/ 2007, il Fondo Tesoreria può erogare il TFR e le relative anticipazioni secondo le modalità di cui all'art. 2120 cod. civ. e basando il calcolo sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per le assunzioni a decorrere dal 1° luglio 2007, esiste solo l'accantonamento TFR presso il Fondo Tesoreria INPS. Per le assunzioni ante 31 dicembre 2006, può esistere ancora l'accantonato TFR presso il datore di lavoro. In quest'ultima ipotesi, le anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati presso il datore fino al 31 dicembre 2006, se ancora persiste un pregresso accantonato in azienda. Se l'importo complessivo dell'anticipazione eccede la quota maturata presso il datore di lavoro, questi effettua il pagamento anche della quota residua da porre a carico del Fondo Tesoreria, salvo conguaglio a mezzo contributi previdenziali.

Con successivo Messaggio INPS del 4/02/2020, n. 413, l'Istituto ha ulteriormente precisato che le quote di TFR versate al suddetto Fondo Tesoreria, in quanto di natura contributiva, soggiacciono al regime della indisponibilità, ferme restando le sole ipotesi di anticipazione nei casi e nei limiti normativamente previsti ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. e dell'art. 7 L. n. 53/2000.

Sulla questione è intervenuto più di recente anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 616 del 3/04/2025, confermando che, stante l'equiparazione del Fondo Tesoreria INPS ad una gestione previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 cod. civ., le quote di TFR versate al Fondo, pur rispondendo al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, possono essere anticipate nei casi e nei limiti normativamente previsti, intendendo per tali i casi e le condizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell'art. 2120 cod. civ., ivi comprese quindi le condizioni di miglior favore in forza di pattuizione collettiva o individuale.

Solo in mancanza delle già menzionate condizioni, e quindi nel caso di anticipazioni per motivi diversi o senza i requisiti di anzianità previsti dalla norma di legge, per l'Ispettorato l'erogazione è da qualificare come maggiore retribuzione da assoggettare ad obbligo contributivo, in coerenza peraltro con quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4670 del 22/02/2021.

Da ultimo, è dirimente richiamare anche la pronuncia della Corte di Cassazione del 20/05/2025, n. 13525 che conferma i limiti di intervento del patto individuale sul tema anticipazioni, chiarendo che *“è da escludere che le condizioni di maggior favore che il patto individuale del contratto di lavoro può introdurre al regime di anticipazione del TFR... possano concretarsi in una anticipazione mensile del TFR non sostenuta da alcuna specifica causale.... poiché le condizioni di maggior favore cui si riferisce l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell'anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell'anticipazione e, correlativamente, del TFR”*...;così, il patto individuale può ad esempio prevedere importi di anticipazione superiori al 70% o causali di anticipazione ulteriori rispetto a quelle fissate dall'art.2120 c.c. ma non l'anticipo mensile o una totale acausalità (così anche Corte di Cassazione n.4133/07), nel qual caso le somme corrisposte assumerebbero natura retributiva, con relativo obbligo contributivo.

Sulla base di quanto sin qui premesso, allo stato, non si ravvisano motivi ostativi al riconoscimento di anticipazioni del TFR versato al Fondo Tesoreria, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2120 cod.civ, ivi comprese le condizioni di miglior favore previste da patto individuale. In quest'ultima ipotesi, resta fermo che, ai fini della incontestabilità dell'erogazione, le valutazioni vanno condotte con cautela e non deve essere superata la capienza di quanto effettivamente maturato dal lavoratore in termini di TFR alla data della richiesta, devono essere comunque indicate delle specifiche causali e deve trattarsi di erogazione “una tantum” e non di anticipazione del TFR mensile o periodica.

TFR Pregresso

Ricorrono altresì necessità di chiarimento circa la possibilità di versare al fondo pensione il TFR maturato e accantonato presso il Fondo di Tesoreria (cd. TFR pregresso) dalla data di assunzione successiva al 1° gennaio 2007 sino alla data di adesione alla previdenza complementare.

Sul tema, è utile fare riferimento al già menzionato messaggio INPS n.413/2020, con cui l'Istituto ha negato detta possibilità di versare al Fondo pensione il TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria, stante la ritenuta indisponibilità delle quote di TFR a cui è attribuita natura previdenziale, per fini diversi dalla concessione delle anticipazioni di legge. Questa posizione limita certamente la portabilità del TFR, creando una forte disparità tra i lavoratori di aziende che occupano almeno 50 addetti, il cui TFR viene fatto appunto confluire nel Fondo di Tesoreria dell'INPS, senza possibilità di poterlo successivamente conferire al fondo pensione e quelli di aziende con meno di 50 addetti, i quali invece, tramite accordo con il datore di lavoro, possono destinare il TFR pregresso alla previdenza complementare(*cf.* anche Covip nella risposta a quesito maggio 2014, www.covip.it).

Pertanto, ad oggi, in assenza di diverse indicazioni dall'INPS e salvo che per TFR pregresso non si intenda quello accantonato in azienda sino al 31 dicembre 2006, ancora conferibile in forza di accordo individuale (*cf.* circ. ADE n.70/E del 18/12/2007), non è consentito in linea generale versare al Fondo pensione il TFR maturato e conferito al Fondo Tesoreria successivamente al 1° gennaio 2007.

S38-26 - Inps: esonero giovani under 36 – legge di bilancio 2021

L'Inps ha pubblicato un comunicato in merito all'esonero giovani under 36 di cui alla legge di bilancio 2021

Si informa che l'Inps ha pubblicato, in data 25 febbraio 2026, un comunicato in merito all'esonero giovani under 36 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, disciplinato dall'articolo 1, commi 10-15, della legge di bilancio 2021.

Nel comunicato, l'Istituto ricorda che tale esonero è stato cofinanziato, oltre che da Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive" (PON SPAO), anche dal Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) con risorse FSE - REACT EU. La legge di Bilancio 2021 aveva previsto, infatti, il concorso al finanziamento di tali misure per mezzo delle risorse del Programma "Next Generation EU".

La Commissione europea ha rilevato la necessità, in ipotesi di co-finanziamento, di fornire un'adeguata informazione ai destinatari finali del beneficio in merito all'utilizzo dei finanziamenti dell'UE.

Conseguentemente l'Istituto, in accordo con il Ministero del lavoro, ha avviato, nel mese di aprile 2025, un'attività di comunicazione alle aziende e, per il loro tramite, ai lavoratori (indicati quali destinatari finali del beneficio da parte della Commissione) che sono stati assunti/trasformati a tempo indeterminato negli anni 2021 e 2022, in relazione al finanziamento a carico del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive" (PON SPAO).

Il Ministero del lavoro ha chiesto all'INPS di avviare un'analoga campagna informativa anche relativamente al finanziamento del citato esonero a carico del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG).

Pertanto, l'Istituto, nei prossimi giorni, invierà alle aziende già beneficiarie della misura in oggetto una comunicazione per invitare le stesse a fornire una specifica informazione (ad es. con e-mail o altra modalità ritenuta più opportuna) ai dipendenti, per i quali si è fruito dell'esonero e che risultino ancora in forza presso le aziende, dell'avvenuto finanziamento con i Fondi europei (FSE – REACT EU) relativi al Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG).

S39-26 - Decreto PNRR n. 19/2026: disposizioni in materia di lavoro

Pubblicato in gazzetta Ufficiale il decreto PNRR n. 19/2026

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 41/2026, è stato pubblicato il decreto legge n. 19/2026, recante “ Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione ” , in vigore dal 20 febbraio 2026.

Si illustrano di seguito le disposizioni di maggiore interesse in materia di lavoro.

Art. 12 – Misure urgenti in materia di microimprese

L'art. 12 del decreto PNRR introduce, nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), l'art. 2-quaterdecies.1, “ Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese” .

Il nuovo articolo 2-quaterdecies.1 prevede una misura di semplificazione per le microimprese che si avvalgono di meno di cinque dipendenti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR).

Il citato articolo 33 del GDPR stabilisce che, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento deve notificare la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Al riguardo, il comma 1 dell'art. 12 del decreto PNRR dispone che le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento del suddetto obbligo, di una specifica procedura di notifica.

Tale procedura, ai sensi del successivo comma 2, sarà disciplinata con apposito provvedimento del Garante della privacy, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.

Art. 29 – Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale

L'art. 29 prevede, tra l'altro, al comma 3, l'estensione della vigilanza della Covip ai fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale .

In particolare, viene disposto che la COVIP esercita la vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalità operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti. Restano escluse dalla vigilanza della COVIP le attività relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonché gli aspetti clinici e assistenziali delle medesime, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.

La predetta vigilanza è esercitata sui seguenti soggetti:

a) i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

b) gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla predetta lettera a);

c) le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza, la COVIP:

a) tiene l'albo dei fondi sanitari e sociosanitari, disciplinando le modalità di iscrizione, permanenza e cancellazione;

b) approva e vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governo societario;

c) esercita il controllo sulla gestione finanziaria, patrimoniale e tecnico-assicurativa, inclusa la verifica della sostenibilità degli impegni assunti e dell'adeguatezza delle riserve tecniche, determinate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza in funzione della natura delle prestazioni erogate e dei rischi effettivamente assunti;

d) definisce e vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, ivi incluse la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;

e) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

f) esercita i poteri ispettivi, di intervento e sanzionatori, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

La COVIP vigila altresì sul corretto utilizzo delle risorse, sul rispetto delle finalità integrative e complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza, nonché sull'assenza di sovrapposizioni, distorsioni o utilizzi impropri rispetto al perimetro del Servizio sanitario nazionale.

Con apposito regolamento della COVIP, da adottare, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2027, saranno definiti:

a) i criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e sociosanitari;

b) i requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica, anche in funzione della natura delle prestazioni erogate;

c) gli schemi standard di bilancio, rendiconto e informativa agli iscritti;

d) le modalità di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti.

Il suddetto regolamento disciplinerà altresì le modalità e i termini di prima applicazione delle disposizioni in esame, inclusi l'adeguamento degli statuti, dei modelli di governo

societario, dei sistemi contabili e l'iscrizione all'albo, assicurando un'applicazione graduale e proporzionata.

Resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa e sociosanitaria. Al Ministero della salute competono le funzioni di indirizzo generale, il monitoraggio dell'integrazione con il Servizio sanitario nazionale e la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con i principi di universalità, equità e solidarietà del sistema sanitario pubblico. Restano ferme anche le competenze delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante forme di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti.

Il finanziamento della COVIP per l'esercizio delle nuove funzioni di vigilanza in esame è integrato mediante il versamento annuale, da parte dei soggetti vigilati, di un contributo di vigilanza determinato dalla stessa COVIP.

Tale contributo è definito nel rispetto dei criteri di proporzionalità e gradualità ed è fissato in misura non superiore allo 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun soggetto. Ai fini del calcolo, le risorse destinate alle prestazioni comprendono sia le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza sia le prestazioni integrative o complementari ai livelli essenziali di assistenza.

Infine, con apposito regolamento adottato dalla COVIP saranno stabilite le modalità di determinazione, riscossione e versamento del suddetto contributo.

Per quanto non riportato, si rinvia al testo del decreto in oggetto.

S40-26 - Inail: Bando Isi 2025

L'Inail fornisce aggiornamenti sul Bando Isi 2025

L'Inail comunica, sul proprio portale , che dal 13 aprile 2026 e fino alle ore 18.00 del 28 maggio 2026, è aperta la procedura di compilazione e registrazione delle domande per il Bando Isi 2025 (vedasi notizia S166-25 di ANCE FVG Informa n°47/2025).

Pertanto, entro tale termine le imprese potranno presentare la domanda di partecipazione al predetto Bando.

F18-26 - Costruzioni, Istat: nel 2024 valore degli investimenti al ribasso come già stimato dal Centro Studi Ance

L'Istat ha diffuso i conti economici nazionali relativi al 2025, insieme alle revisioni dei dati per il biennio precedente. Ed è proprio dalle nuove stime che emerge un cambiamento rilevante per il settore delle costruzioni. A distanza di un anno, con la seconda revisione, l'Istituto opera per il 2024 un significativo cambio di segno nella dinamica degli investimenti in costruzioni, rendendola negativa: -5,7% rispetto al 2023 (dal +2% inizialmente rilasciato). Una correzione che conferma le stime formulate dall'Ance oltre due anni fa

L'Istat ha diffuso i conti economici nazionali relativi al 2025, insieme alle revisioni dei dati per il biennio precedente. Ed è proprio dalle nuove stime che emerge un cambiamento rilevante per il settore delle costruzioni.

A distanza di un anno, con la seconda revisione, l'Istituto opera per il 2024 un significativo cambio di segno nella dinamica degli investimenti in costruzioni, rendendola negativa: -5,7% rispetto al 2023 (dal +2% inizialmente rilasciato). In termini assoluti, il valore attuale degli investimenti in costruzioni è stato revisionato al ribasso di oltre 13 miliardi.

Una correzione che conferma le stime formulate dall'Ance oltre due anni fa, quando il Centro Studi, aveva previsto per il 2024 una contrazione del -7,4% su base annua, anticipando il cambio di segno ora certificato dall'Istat.

Per quanto riguarda il 2025, la stima Istat è di un aumento degli investimenti in costruzioni del +3,3% su base annua; l'ANCE a riguardo è più prudente: -1,1% come formulato nell'Osservatorio di gennaio scorso. Tale stima è stata comunque significativamente migliorata rispetto alla precedente previsione formulata un anno fa (-7%). La revisione al rialzo è legata a una dinamica più positiva del previsto nel comparto delle opere pubbliche, sostenuto dall'accelerazione della fase conclusiva del PNRR. Resta però ancora marcato il ridimensionamento della manutenzione straordinaria, che continua a incidere negativamente sull'andamento complessivo del settore.

La stima certificata dall'Istat per il 2024 suggerisce una riflessione sul quadro informativo a disposizione dell'Istituto di Statistica per la definizione dei livelli di investimento settoriali.

F19-26 - Appalti pubblici: stessa Iva per le operazioni tra consorzio e committente e tra consorzio e consorziate

La Corte di Cassazione ha stabilito che negli appalti pubblici le prestazioni rese dalle imprese consorziate alla società consortile devono fatturarsi con la stessa aliquota IVA utilizzata dalla società nei confronti del committente pubblico, poiché la società consortile opera come mero soggetto strumentale

Nell'ambito dell'esecuzione di un appalto pubblico, le prestazioni rese dalle consorziate in favore del consorzio, scontano la stessa aliquota IVA applicabile alle prestazioni eseguite dal consorzio nei confronti del committente.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4401 del 26 febbraio 2026.

Viene, così, sancita l'equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra quest'ultima e l'ente appaltante: le prestazioni rese dalle consorziate devono essere assoggettate allo stesso regime fiscale IVA applicabile alle operazioni rese dal consorzio a favore del committente poiché la società consortile è un mero organismo strumentale che si interpone tra l'ente appaltante e le consorziate.

Il caso oggetto di contenzioso nasce dal mancato rimborso di un credito IVA derivante dal fatto che da un lato, il consorzio aveva fatturato le operazioni nei confronti del committente applicando l'aliquota IVA agevolata al 10%, mentre dall'altro, le prestazioni rese dalle consorziate in favore del consorzio erano state assoggettate all'aliquota ordinaria.

L'Agenzia delle Entrate contesta l'erronea applicazione dell'aliquota ordinaria nei rapporti tra consorzio e consorziate in luogo di quella agevolata del 10%, sottolineando come il regime fiscale non può che essere il medesimo quando le prestazioni sono rese in favore del consorzio per consentirgli lo svolgimento dell'appalto.

Difatti, le imprese che si aggiudicano un appalto pubblico possono costituire un consorzio per l'esecuzione dello stesso, il quale, tuttavia, è soltanto una struttura operativa a servizio delle imprese consorziate. In sostanza, le prestazioni compiute in favore del committente dal consorzio sono in realtà riconducibili alle consorziate.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso evidenziando come “ le prestazioni rese dalle consorziate in favore del consorzio per l'esecuzione dell'appalto non sono altro che prestazioni rese in favore del committente attraverso lo strumento del consorzio (che opera in nome proprio, ma per conto delle consorziate), sicché non troverebbe alcun senso l'applicazione di un'aliquota diversa da quella applicata per l'appalto ”.

Il principio era stato già enunciato in casi analoghi in cui i costi sostenuti dal consorzio per lo svolgimento di attività relative all'esecuzione dell'appalto erano ribaltati sulle consorziate che, a loro volta, emettevano fatture nei confronti del committente.

La peculiarità della pronuncia in oggetto è che, in tal caso, è il consorzio che ha emesso le fatture nei confronti del committente applicando l'aliquota agevolata, mentre le consorziate, che hanno svolto delle prestazioni in favore del consorzio finalizzate all'esecuzione dell'appalto hanno applicato l'aliquota ordinaria.

Per quanto peculiare, la Corte ritiene estensibili le argomentazioni già espresse nei precedenti, ove si afferma che «In tema di IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante

impone l'unitarietà del regime fiscale della doppia fatturazione, con conseguente trasferibilità dell'agevolazione tributaria nell'ambito del meccanismo del cd. ribaltamento, per cui il regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati» (Cass. n. 18437/2017; nello stesso senso, Cass. n. 3166/2018; Cass. n. 24320/2018; Cass. n. 19786/2020).

In sostanza, il regime fiscale deve necessariamente essere lo stesso quando le prestazioni sono rese in favore del consorzio per consentirgli lo svolgimento dell'appalto, alla luce del rapporto di strumentalità che esiste tra consorzio e consorziate per l'esecuzione dell'appalto.

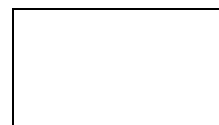
Si evidenzia, infine, che nel giungere a queste conclusioni a proposito di un consorzio, la Cassazione precisa, altresì, che lo stesso principio ai fini della fatturazione vale anche nell'ipotesi in cui le imprese consorziate costituiscano, dopo l'aggiudicazione, una società consortile operativa (cfr . Cass. 16410/2008).

Civile Ord. Sez. 5 Num. 4401 Anno 2026

Presidente: HMELJAK TANIA

Relatore: GALASSO GIOVANNI

Data pubblicazione: 26/02/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23746/2021 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate (c.f. 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587);

-ricorrente-

contro

Consorzio Trevi S.G.F. I.N.C. per Napoli (c.f. 06953771000), costituitosi in persona del geom. Gino Zanchini, dichiaratosi legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Manlio Ingrosso (c.f. NGRMNL48P26F839G);

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2814/2021 depositata il 30/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere Giovanni Galasso.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la Trevi S.G.F. I.N.C. per Napoli, consorzio costituito dalle società Trevi S.p.A. e S.G.F. Inc. S.p.A. per lo svolgimento dell'appalto relativo alla realizzazione della metropolitana di Napoli, impugnava il silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso IVA relative ai periodi di imposta dal 2004 al 2007 (rimborso annuale per gli anni 2005, 2006 e 2007, nonché relativo ad alcuni trimestri del 2004 e del 2005), per un importo complessivo di € 1.384.229.

In particolare, il credito IVA derivava principalmente dal fatto che alle operazioni attive del consorzio era applicata l'aliquota IVA agevolata al 10%, mentre per le operazioni passive, intercorse con le consorziate, veniva applicata l'aliquota ordinaria.

L'Amministrazione resisteva al ricorso, deducendo che anche ai rapporti tra consorzio e consorziate andava applicata l'aliquota del 10%, trattandosi di sub appalto e non di noleggio di macchinari ed attrezzature o trasferimento temporaneo di personale, come indicato nelle fatture e che il consorzio non aveva prodotto altra documentazione da cui potesse desumersi una qualificazione diversa dal subappalto.

Con sentenza n. 8828/2019 la Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso, osservando che i rapporti tra il consorzio e le società erano consistiti nel noleggio di macchinari ed attrezzature e nel trasferimento temporaneo di personale, ai quali doveva essere applicata l'aliquota ordinaria dell'IVA.

2. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, deducendo che la CTP non si era pronunciata in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 18 d.lgs. 546/1992, che la motivazione della sentenza di primo grado era

carente, non essendo indicato in base a quali elementi si era pervenuti alla qualificazione dei rapporti, e che unitamente al ricorso non erano stati prodotti documenti a sostegno della domanda, depositati solo nel corso del giudizio con alcune memorie contenenti motivi aggiunti volti ad introdurre fatti nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del ricorso. Quanto al merito, ribadiva quanto dedotto nel giudizio di primo grado.

L'appellato resisteva all'impugnazione e proponeva appello incidentale per ottenere la condanna alla restituzione delle somme richieste ed al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo.

Con sentenza n. 2814/2021, la Commissione tributaria regionale di Napoli rigettava l'appello principale, essendo a suo avviso dimostrato, in base alle fatture, che le consorziate avevano stipulato contratti di noleggio di macchinari ed attrezzature. In ordine all'appello incidentale osservava che andava rigettato, difettando l'interesse ad impugnare del consorzio che aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso. Doveva tuttavia essere disposta l'"integrazione" della sentenza di primo grado con la condanna al rimborso ed al pagamento degli "interessi come per legge".

3. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Ha resistito con controricorso il consorzio.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate ha denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2°, n. 4) c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c..

La ricorrente ha rilevato che la CTR non si era pronunciata in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancanza dei motivi, avendo la contribuente solo dedotto di aver presentato istanze

di rimborso IVA che non avevano avuto esito, senza aggiungere altro in ordine alle ragioni che avrebbero dato luogo al diritto al rimborso.

1.2 Il motivo è inammissibile, essendo consolidato il principio per il quale il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando riguarda il mancato esame di questioni processuali (Cass. n. 26913/2024; Cass. n. 1876/2018; Cass. n. 22083/2013) e potendo al più prospettarsi, in tal caso, una nullità della decisione per violazione di norme processuali diverse da quella di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Cass. n. 10073/2003), come ha fatto del resto la ricorrente con il secondo motivo di ricorso.

2.1 Con il secondo motivo di ricorso, infatti, è stato denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 18 d.lgs. 546/1992. Ad avviso della ricorrente la CTR avrebbe dovuto rilevare, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'originario ricorso per mancanza dei motivi.

2.2 Va premesso che il vizio andrebbe più correttamente individuato in quello di cui all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in quanto si prospetta la violazione di una norma processuale; tale circostanza non determina ovviamente l'inammissibilità del motivo, ben potendo questa Corte riqualificarlo (Cass. sez. U. 17931/2013; Cass. n. 4036/2014; Cass. n. 25557/2017; Cass. n. 759/2025), essendo chiaro e specifico il suo contenuto.

2.3 Il motivo è comunque infondato.

È pur vero che, avendo il processo tributario carattere impugnatorio, il suo oggetto è rigidamente delimitato dalle contestazioni contenute nei motivi di ricorso avverso l'atto impositivo (artt. 18 e 24 d.Lgs. 546/1992) che *«costituiscono la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo (v. Cass. n. 13934 del 2011)»* e che *«non è pertanto consentito, nell'impugnazione di un determinato atto, semplicemente e*

*genericamente richiamare, ai sensi dell'art. 18 cit., motivi di gravame formulati in altro ricorso quand'anche relativo in ipotesi a causa connessa (Cass. n. 23047 del 2012) o addirittura [...] delineati all'interno di un allegato del medesimo ricorso, notificato alla controparte unitamente a quest'ultimo, e richiamato per relationem» (Cass. 23251/2024); tuttavia non può trascurarsi che il presente processo ha ad oggetto il silenzio e, dunque, il rifiuto tacito del rimborso dell'IIVA, sicché non avrebbe senso richiedere la formulazione di specifici motivi di ricorso, mancando un provvedimento da impugnare. È evidente che in tale situazione la *causa petendi* è l'istanza stessa di rimborso dalla quale risultano i presupposti di cui all'art. 30 d.P.R. 633/1972, mentre l'Amministrazione deve indicare le ragioni per le quali ha ritenuto insussistente il diritto al rimborso. Nel ricorso il consorzio ha indicato le istanze di rimborso, i periodi d'imposta relativi e gli importi dovuti per ciascuna di esse, sicché tali elementi possono ritenersi sufficienti per l'ammissibilità del ricorso. Del resto, l'A.F. ha fin dalla sua costituzione nel giudizio di primo grado chiarito le ragioni per le quali aveva escluso il rimborso, a fronte delle quali la contribuente ha poi svolto le proprie contestazioni.*

3.1 Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38 bis d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c.. Ad avviso dell'Amministrazione, l'onere di dimostrare i presupposti per il rimborso gravava sulla contribuente e non era sufficiente a tal fine la produzione delle fatture (peraltro avvenuta solo nel corso del giudizio e non al momento della proposizione del ricorso) dalle quali non poteva desumersi il tipo di rapporto dal quale era scaturita la prestazione che ne formava oggetto.

3.2 Va innanzi tutto esaminata l'eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del motivo per novità della censura.

In realtà la questione della prova e dell'idoneità delle fatture a tal fine costituisce oggetto della pronuncia di appello e ciò è sufficiente ad escludere la novità della questione.

3.3 Il motivo è tuttavia infondato.

Nel caso in cui venga richiesto il rimborso dell'IVA non vi è dubbio che grava sul contribuente - che riveste la qualità di attore non solo formale, come nei giudizi di impugnazione degli atti impositivi, ma anche sostanziale - l'onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto (Cass. n. 12291/2018; Cass. n. 15026/2014; Cass. n. 29613/2011).

Nel caso di specie, però il problema della prova non riguarda l'esistenza dei presupposti di fatto per il rimborso, giacché non è in dubbio che le operazioni tra il consorzio e le consorziate sono effettivamente intervenute; la società ha prodotto le relative fatture - in ordine alle quali non risultano rilievi di carattere formale - nelle quali sono indicate prestazioni per le quali è stata applicata l'aliquota IVA ordinaria, né l'Amministrazione ha mai posto in dubbio che tali prestazioni sono state eseguite, sostenendo soltanto che alle stesse andrebbe applicata l'aliquota ridotta del 10%.

Con riguardo al profilo dell'aliquota applicabile, però, costituisce principio consolidato quello per il quale il contribuente che invoca l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta rispetto a quella ordinaria ha l'onere di dimostrare i relativi presupposti (Cass. n. 7124/2003; Cass. n. 14904/2001); ciò in quanto l'applicazione delle aliquote ridotte, ai sensi dell'art. 16, comma 2 d.P.R. 633/1972, costituisce eccezione, di carattere agevolativo, alla regola generale e le norme che la prevedono sono di stretta interpretazione (Cass. n. 26317/2020; Cass. n. 32955/2018; Cass. n. 1735/2014).

È evidente però che nel caso di specie, in cui il contribuente ha dimostrato l'esistenza di operazioni IVA passive, è l'Amministrazione che ritiene applicabile un'aliquota ridotta - che dunque costituisce eccezione alla

regola generale - che, in base ai principi appena esposti, deve provare i relativi presupposti. Alla luce di tali considerazioni questa Corte ha già avuto modo di affermare, in un caso simile a quello in esame, che *«In tema di prova dei presupposti per la detraibilità dell'Iva, la non assoggettabilità ad aliquota ordinaria costituisce un'eccezione alla regola generale di cui all'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, il relativo onere della prova grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla parte che tale eccezione invoca; ne consegue che, qualora, il contribuente abbia applicato l'aliquota ordinaria, conformemente alle fatture ricevute dai soggetti emittenti, è onere dell'Ufficio, che ritenga applicabile l'aliquota ridotta, dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti»* (Cass. n. 24581/2022).

Orbene, tale principio valevole per la detrazione dell'IVA non può non operare anche con riguardo alla richiesta di rimborso che si fonda sostanzialmente sui medesimi presupposti. La CTR ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere probatorio con riguardo ai presupposti per l'applicazione delle aliquote ridotte.

4.1 Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 d.P.R. 633/1972, 96 d.P.R. 554/1999 e 56 d.lgs. 50/2016. L'Amministrazione ha osservato che le imprese che si aggiudicano un appalto pubblico possono costituire un consorzio per l'esecuzione dell'appalto che, tuttavia, è soltanto una struttura operativa a servizio delle imprese consorziate, così che le prestazioni compiute in favore del committente sono riconducibili alle consorziate; nel caso di specie il consorzio aveva emesso fatture nei confronti del committente applicando l'aliquota IVA agevolata del 10%, mentre aveva ottenuto prestazioni da terzi fornitori assoggettate all'aliquota ordinaria; con riguardo alle prestazioni ricevute dalle consorziate doveva però, ad avviso della ricorrente, necessariamente applicarsi l'aliquota del 10% - cioè la stessa

applicata dal consorzio nei confronti del committente - trattandosi di prestazioni rese per consentire l'esecuzione dell'appalto dalle imprese che ne facevano parte ed in relazione alle quali il consorzio aveva carattere strumentale e servente; non si poteva, invece, come ritenuto dalla CTR, applicare l'aliquota ordinaria qualificando le stesse come noleggio di macchinari o trasferimento di lavoratori.

4.2 Il controricorrente ha eccepito l'inaammissibilità di tale motivo, in quanto si risolverebbe in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie in ordine ai rapporti tra il consorzio e le consorziate ed alla natura delle prestazioni.

Tale eccezione va disattesa, giacché oggetto del motivo non è la qualificazione, sulla base della documentazione in atti, dei rapporti intercorsi tra consorzio e consorziate in relazione ai quali sono state emesse le fatture, bensì la possibilità, sotto il profilo giuridico, di applicare differenti aliquote IVA alle prestazioni rese dal consorzio nei confronti del committente ed alle prestazioni rese dalle consorziate in favore del consorzio onde consentire l'esecuzione dell'appalto (nella specie qualificandole come noleggio di macchinari e trasferimento temporaneo di personale).

4.3 Il motivo è fondato.

Questa Corte ha evidenziato che *«a fini fiscali (unici che interessano la fattispecie), assume rilevanza solo la natura, propriamente "strumentale" della società consortile, già evidenziata da questa sezione con la sentenza n. 13582 depositata il 2 novembre 2001 (indirettamente confermata, "dal punto di vista tributario", anche dalla citata decisione n. 18113 del 2003): "la presenza di una società (consortile o meno) costituita nelle forme di una società di capitali (e, come tale, soggetto passivo d'imposta ai fini IRPEG: D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87) non esclude necessariamente la riferibilità alle singole società socie delle attività poste in essere per il suo tramite. In materia di esecuzione di appalti di opere*

pubbliche si prevede, infatti, che più imprese riunite in associazione temporanea possano costituire tra loro una società "anche consortile" per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, precisando che detta società "subentra, senza che ciò costituisca, ad alcun effetto, subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto", lasciando ferma la responsabilità solidale delle imprese riunite nei confronti del committente (L. 8 agosto 1977, n.584, art. 23 bis, aggiunto dalla L. 8 ottobre 1984, n. 687, art. 12, il cui contenuto è stato successivamente assorbito dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 26, e dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, art. 96, attualmente in vigore). Le inequivoche espressioni usate dal legislatore ("la società subentra... nell'esecuzione... del contratto", "senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto") stanno ad indicare che tale "subentro" non determina alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con il committente. La società, pertanto, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese"» (Cass. 16410/2008, in motivazione).

Sulla base di tali argomentazioni è stato in più occasioni affermato il principio secondo il quale «*In tema di IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante impone l'unitarietà del regime fiscale della doppia fatturazione, con conseguente trasferibilità dell'agevolazione tributaria nell'ambito del meccanismo del cd. ribaltamento, per cui il regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati*» (Cass. n. 18437/2017; nello stesso senso, Cass. n. 3166/2018; Cass. n. 24320/2018; Cass. n. 19786/2020). È pur vero, come osservato dal controricorrente, che le fattispecie che hanno dato luogo a tali pronunce sono parzialmente diverse da quelle in

esame, ma i principi affermati sono applicabili anche alla presente controversia.

Le richiamate pronunce sono state emesse in casi in cui i costi sostenuti dal consorzio per lo svolgimento di attività relative all'esecuzione dell'appalto erano ribaltati sulle consorziate (con emissione delle relative fatture) che, a loro volta, emettevano fatture nei confronti del committente; il principio che si afferma è che il regime fiscale applicabile tra il committente e le consorziate deve necessariamente applicarsi anche ai rapporti tra queste e il consorzio che ha una funzione strumentale per l'esecuzione dell'appalto.

Nel caso di specie la situazione si differenzia solo in quanto è il consorzio che ha emesso le fatture nei confronti del committente applicando l'aliquota agevolata, mentre le consorziate, che hanno svolto delle prestazioni in favore del consorzio finalizzate all'esecuzione dell'appalto (fornendo personale o attrezzature), hanno applicato l'aliquota ordinaria. Anche in questo caso però deve ritenersi che il regime fiscale debba necessariamente essere lo stesso quando le prestazioni sono rese in favore del consorzio per consentirgli lo svolgimento dell'appalto.

Ciò che rileva infatti per escludere l'applicazione di aliquote differenti è il rapporto di strumentalità che esiste tra consorzio e consorziate per l'esecuzione dell'appalto.

Nella legislazione in materia di appalti pubblici i consorzi sono accomunati, quanto alla loro disciplina, alle associazioni temporanee di imprese (cfr. artt. 95 d.P.R. 554/1999, 10 comma 1 lett. e) e 13 l. 109/1994, successivamente artt. 37 d.lgs. 163/2006, 92 d.P.R. 207/2010, 48 d.lgs. 50/2016); qualora i soggetti riuniti o consorziati diano luogo ad una società, anche consortile dopo l'aggiudicazione, quest'ultima *«subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le*

responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice»; inoltre «Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa» (art. 96 d.P.R. 554/1999 e, successivamente, art. 93 d.P.R. 207/2010).

Proprio per tale ragione si afferma che per le società consortili - ed a maggior ragione per i consorzi - i costi sostenuti *«costituiscono costi propri delle consorziate quali spese affrontate dalle stesse consorziate per mezzo del consorzio; le società consorziate, nei rapporti interni, possono certamente far valere l'inesistenza (totale o parziale) di quelli addebitati loro dalla società consortile perché questa, per sua natura e funzione, oltre che per scopo, non ha un proprio interesse economico né produce un reddito proprio; allo stesso modo, la società consortile non affronta costi propri perché tutti i costi, anche quelli per il mero funzionamento della società consortile, sono a carico delle società consociate: la società consortile, nei rapporti interni, è sempre e soltanto uno strumento operativo ma le sue operazioni, nei confronti del fisco, sono operazioni proprie delle consociate che la hanno costituita»* (così Cass. n. 16410/2008).

È evidente allora che le prestazioni rese dalle consorziate in favore del consorzio per l'esecuzione dell'appalto non sono altro che prestazioni rese in favore del committente attraverso lo strumento del consorzio (che opera in nome proprio, ma per conto delle consorziate), sicché non troverebbe alcun senso l'applicazione di un'aliquota diversa da quella applicata per l'appalto. Tale soluzione appare coerente anche con quanto previsto dal numero 127 *septies* della tabella A parte III allegata al d.P.R. 633/1972 in ordine all'applicazione dell'aliquota agevolata alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alle opere di cui al numero 127 *quinquies*.

5. Va infine osservato che il controricorrente ha invocato gli effetti del giudicato esterno che deriverebbero dalla sentenza n. 7324/2020 (relativa al periodo di imposta 2004, verosimilmente a trimestri differenti da quelli oggetto della presente controversia, ma dalla sentenza non si ricava) di questa Corte nella quale si darebbe atto della mancata impugnazione della sentenza della CTR che aveva affermato l'applicabilità dell'aliquota ordinaria dell'IVA per le fatture relative ai rapporti di noleggio di attrezzature e trasferimento temporaneo di personale dalle consorziate al consorzio.

L'eccezione è tuttavia infondata.

Va in primo luogo osservato che in tale sentenza si legge solo che la CTP aveva riconosciuto l'applicazione dell'IVA al 20% alle prestazioni rese dalle consorziate in favore del consorzio in quanto le stesse andavano qualificate come noleggio di attrezzature e prestazione di personale e non come subappalto (tale statuizione non fu poi impugnata dall'Agenzia delle Entrate). La pronuncia di questa Corte, poi, emessa a seguito di impugnazione proposta dal consorzio, riguarda questioni del tutto differenti (violazione del giudicato interno, prova del diritto al rimborso). Nel caso di specie, invece, il ricorso verte in particolare sulla natura dei rapporti tra consorzio e consorziate.

Inoltre, il giudicato può riguardare il solo accertamento in fatto (Cass. n. 23723/2013; Cass. n. 6405/2025), laddove, nel caso di specie, la controversia viene risolta sulla base di una questione giuridica relativa all'applicabilità di aliquote differenti nei rapporti tra committente e consorzio e tra quest'ultimo e le consorziate quando le prestazioni rese dalle consorziate sono state necessarie per l'esecuzione dell'appalto da parte del consorzio. Del resto, questa Corte ha chiarito anche in materia tributaria che *«In tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale*

allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis». (Cass. n. 5822/2024).

Peraltro, pur tenendo presente che gli effetti del giudicato in materia tributaria possono estendersi anche a periodi di imposta diversi, ciò avviene in relazione ai fatti aventi caratteristica di durata e tendenzialmente invariabili da periodo a periodo, e cioè agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere sostanzialmente permanente (Cass. Sez. U. n. 13916/2006). Nel caso di specie, invece, fermo restando quanto prima precisato con riguardo all'interpretazione di norme giuridiche, la questione riguarda diverse prestazioni poste in essere nel corso del tempo tra consorzio e consorziate, sicché la ritenuta applicabilità ad alcune di esse, rese in periodi di imposta differenti (ad eccezione del 2004, ma verosimilmente in trimestri diversi), dell'aliquota IVA ordinaria non appare vincolante.

6.1 Va infine osservato che, per la prima volta, nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., il consorzio ha invocato l'applicazione all'art. 1 comma 935 della legge 205/2017 che, a suo avviso, comporterebbe in ogni caso la detraibilità dell'IVA e del d.l. 34/2019 conv. in l. 58/2019 che ne ha riconosciuto l'efficacia retroattiva.

La questione, tardivamente sollevata, è inammissibile.

6.2 In ogni caso la stessa è infondata.

L'art. 1, comma 935, legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disciplinato il rapporto tra cessionario (o prestatore) e Amministrazione finanziaria, aggiungendo due periodi al sesto comma dell'art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che assoggetta colui che computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, alla sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. La nuova disposizione prevede che: *«in caso di*

applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli artt. 19 seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».

L'efficacia retroattiva di tale norma, originariamente esclusa da questa Corte (v. Cass. n. 14179/2019 e n. 24001/2018), è stata invece espressamente disposta con l'art. 6, comma 3-bis, d.l. 34/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019, il quale ha aggiunto al menzionato art. 1, comma 935, legge 205/2017, il seguente periodo: *«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge».*

Tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 935, legge 205/2017, la detrazione da parte del cessionario dell'IIVA indebitamente applicata dal cedente può essere riconosciuta solo nei limiti del dovuto (cfr. Cass. n. 8589/2022; Cass. n. 32900/2022; Cass. n. 24581/2022; Cass. n. 4101/2025).

Né tali conclusioni sono destinate a mutare per effetto delle modifiche apportate all'art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997 dall'art. 2, comma 1 lett. d) n. 6 del d.lgs. n. 87/2024, che ora stabilisce che *«resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere»*, con la precisazione, all'art. 5 dello stesso decreto, che *«Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024».*

Non può desumersi dalla disposizione in ordine all'efficacia temporale della norma che, per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024, la detrazione sarebbe possibile per l'intero importo su cui è stata operata la rivalsa; la disposizione in questione si occupa infatti delle sanzioni: *«la novella ha modificato anche la misura della sanzione e il decreto in cui è inserita è dedicato proprio alla «Revisione del sistema sanzionatorio tributario».* Deve concludersi che l'art. 5 fissi la decorrenza delle modifiche introdotte a tale sistema e il segnalato intervento modificativo, non direttamente attinente alla materia sanzionatoria, abbia la finalità di adeguare la normativa positiva al "diritto vivente" conforme al diritto unionale» (così Cass. 4101/2025, in motivazione).

7. In definitiva va accolto il quarto motivo di ricorso, mentre vanno rigettati i primi tre. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, facendo applicazione dei principi indicati, dovrà verificare se sussiste ed eventualmente in che misura il diritto al rimborso e dovrà provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta i primi tre; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/11/2025.

La Presidente

Tania Hmeljak

F20-26 - Scissione di società, DURF e ritenute fiscali per i dipendenti – Risposta 50-2026

Scissione societaria - No al DURF in favore della società neo costituita nel 2025, valido per compensare le ritenute fiscali per i dipendenti con i crediti d'imposta, in caso di appalti sopra i 200.000 euro. Così nella Risposta AdE 50/2026

Nel caso di un'operazione straordinaria di scissione mediante scorporo, no al DURF alla società scorporata e neo costituita nel 2025, perché manca l'esercizio dell'attività da almeno tre anni, che è uno dei requisiti necessari al rilascio di questa attestazione.

Ciò perché la nuova società non può sommare al periodo di svolgimento della propria attività anche l'attività effettuata dalla società originaria prima della scissione.

Così si esprime, in modo restrittivo, l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n.50 del 25 febbraio 2026, ai fini dell'applicabilità delle regole sul versamento delle ritenute fiscali e contributive ai dipendenti, in caso di appalti di importo superiore a 200.000 euro, ed in presenza di ulteriori condizioni (prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso – cfr. art.17-bis del D.Lgs. 241/1997).

Nel caso di specie vengono, inoltre, richiamate sia le disposizioni del codice civile (art.2506.1 cc) sia quelle ai fini delle imposte sui redditi (art.173 del D.P.R. 917/1986 – TUIR), relative all'ipotesi di scissione societaria parziale mediante scorporo.

In particolare, la società istante chiede se, anche dopo l'operazione straordinaria, ai fini del rilascio del DURF, possa essere tenuta in considerazione anche l'attività esercitata dalla società scissa (costruzione e vendita di impianti di refrigerazione) che viene poi proseguita dalla società istante dopo la scissione.

La pronuncia, ovviamente, vale anche per le altre tipologie di attività e, in particolare, per quella edilizia.

Infatti, per avere il DURF, occorre essere in attività da almeno 3 anni (oltre ad essere in regola con i versamenti delle imposte e non avere verifiche fiscali in atto).

L'ottenimento del DURF consentirebbe alla società istante (in caso di appalto superiore a 200.000 euro, e delle ulteriori condizioni normative), di poter effettuare la compensazione delle ritenute dovute in favore dei propri dipendenti come modalità di versamento, senza dover procedere al materiale pagamento delle stesse.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate risponde in senso negativo, tenuto conto che l'art.173 del TUIR regola in modo puntuale il passaggio delle posizioni giuridiche economico-patrimoniali alla società scorporata dalle altre società del gruppo, aspetto che impedisce, dal punto di vista fiscale, di interpretare in maniera estensiva il « principio di continuità e neutralità » nell'ambito delle operazioni di scissione.

In sostanza, chiarisce l'Amministrazione finanziaria, per il rilascio del DURF non è possibile, in favore della nuova società nata nel 2025, calcolare nel periodo di svolgimento complessivo della propria attività economica anche quella esercitata dalla società originaria prima dell'operazione di scissione.

Quindi, l'attività si considera iniziata nel 2025, dopo la scissione, ed il DURF non può essere rilasciato alla società istante, poiché manca uno dei requisiti per il rilascio dello stesso, che è proprio l'esercizio dell'attività da almeno tre anni.

In linea generale, si ricorda infatti che, in assenza del DURF, nell'ipotesi in cui un'impresa operi come appaltatrice/subappaltatrice/affidataria nell'ambito di contratti di valore superiore a 200.000 euro, e se si verificano le ulteriori condizioni richieste dalla normativa, la stessa non può effettuare la compensazione delle ritenute fiscali e contributive per i propri dipendenti con eventuali crediti fiscali, ma è obbligata all'effettivo versamento di tali importi.

Oltre a tale adempimento, l'impresa deve trasmettere al committente entro 5 giorni dal versamento delle ritenute sia le deleghe di pagamento, che i riferimenti di tutti i lavoratori coinvolti nell'opera o nel servizio nel mese precedente, pena la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del committente (sino al 20% del valore complessivo dell'opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa).

Questa disciplina non si applica, ed è quindi possibile pagare le ritenute mediante compensazione con i crediti fiscali, se l'impresa esecutrice dei lavori presenta al committente il DURF, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e con validità di 4 mesi, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere in attività da almeno 3 anni;
- b) essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- c) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;
- d) aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Risposta n. 50/2026

***OGGETTO: Articolo 17-bis, comma 5, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 –
Scissione mediante scorporo di società ex art. 2506.1 c.c.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA, di seguito istante, espone quanto nel prosieguo sinteticamente riportato.

L'istante rappresenta di essere «*stata costituita il [...] 2025 mediante scissione con scorporo dalla società BETA (ora GAMMA). La scissa ha assunto il ruolo di holding del gruppo d'impresa esercendo anche attività immobiliare e la beneficiaria continua l'attività di costruzione e commercio all'ingrosso nonché installazione e riparazione d'impianti di refrigerazione, condizionamento e riscaldamento in genere, che veniva svolta dalla scissa sin dalla sua costituzione in data [...] 1997*».

A fronte dell'intervenuta scissione, la società chiede chiarimenti in ordine all'applicazione della normativa relativa alle semplificazioni documentali nei rapporti tra committenti ed imprese appaltatrici in materia di ritenute ai dipendenti presso queste ultime, disciplinate dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In proposito, l'istante precisa che *«[f]ormalmente la società ALFA è una società di nuova costituzione in quanto l'atto costitutivo è stato iscritto al Registro Imprese in data [...] 2025, quindi non può richiedere il rilascio del DURF all'Agenzia delle Entrate non avendo il requisito del triennio di attività pregressa; di fatto però l'attività qui in esame è esercitata continuativamente da 28 anni. [...]*

L'impossibilità di richiedere il DURF porta con sé lo svantaggio di non poter usufruire dell'istituto della compensazione per il versamento delle ritenute di natura erariale effettuate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, cosa che invece poteva essere fatta da BETA pre-scissione».

Ciò posto, dopo aver richiamato alcuni documenti di prassi relativi all'applicazione dei principi di neutralità fiscale e di continuità nell'ambito delle operazioni di scissione, l'istante rileva che *«l'Agenzia delle Entrate non si è mai espressa sulla possibilità di rilascio del DURF a società che nascono per effetto di operazioni straordinarie [...] ma che nei fatti continuano l'attività proveniente dalla società scissa».*

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante *«ritiene (non rientrando nella casistica di azienda "mordi e fuggi" di stampo elusivo che la norma vuole contrastare) che, per il soddisfacimento dei*

requisiti per il rilascio del DURF, nell'ambito della continuità e della neutralità dell'attività aziendale trasferita con la scissione con scorporo, non debba essere considerata al pari di una società neocostituita. Per la Società, al fine della verifica dei requisiti di cui al comma 5, dell'art. 17-bis, si ritiene debba conteggiarsi anche il pregresso esercizio dell'attività con continuità ultraventennale, quindi considerando retroattivamente anche l'operato della scissa. L'esercizio pregresso dell'attività di costruzione e commercio all'ingrosso nonché installazione e riparazione d'impianti di refrigerazione, condizionamento e riscaldamento in genere non potrà invece essere considerata in favore della società scissa che, a mezzo dell'operazione straordinaria, se ne è privata in toto intraprendendo l'attività immobiliare e di holding».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda, in particolare, la verifica della sussistenza, in capo all'istante, di eventuali requisiti richiesti dalla legge e richiamati dai documenti di prassi ai fini della spettanza di possibili benefici. Dette verifiche, infatti, esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello ed in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 9/E del 2016).

Premesso quanto sopra, occorre ricordare come l'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede che «1. *In deroga alla disposizione di cui*

all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o

affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

[...]

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora

dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

[...]

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5».

Come chiarito dalla circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, il richiamato articolo 17-bis «contiene un'articolata disciplina volta a contrastare l'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori [...] prevedendo nuovi adempimenti, a

carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati [...].

La relazione illustrativa al comma 3 dell'articolo 4 ha descritto il fenomeno che si intende contrastare, consistente nell'omesso versamento dell'IVA e nell'utilizzo di crediti falsi, soprattutto IVA, per il pagamento (con il meccanismo della compensazione regolato dall'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997) delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali o assistenziali sui redditi da lavoro dipendente. [...]

L'appaltatore (s.r.l. e/o cooperativa) - continua la relazione illustrativa - omette sistematicamente i versamenti IVA (o determina l'azzeramento del debito IVA a seguito di utilizzo di fatture false), a fronte della detrazione dell'imposta da parte del committente e/o della società consortile, concretizzando il c.d. salto d'imposta. Il più delle volte tali condotte si accompagnano a violazioni di natura giuslavoristica, quali appalti illeciti derivanti da mera somministrazione di manodopera.

Attraverso le forme di evasione sopra descritte - conclude la relazione illustrativa - gli appaltatori ottengono risparmi fiscali per mezzo dei quali riescono a offrire i propri servizi a prezzi competitivi, violando la libera concorrenza. [...]».

Al fine di contrastare il fenomeno appena descritto, il comma 5 della disposizione in esame introduce una serie di condizioni - identificative di un comportamento virtuoso del soggetto passivo nell'adempimento degli obblighi contributivi - che possono essere attestate dall'Amministrazione finanziaria attraverso apposito certificato di sussistenza (c.d. "DURF"), rilasciato secondo le modalità di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020.

In riferimento all'operazione straordinaria di scissione mediante scorporo, si rammenta che l'articolo 2506.1 del codice civile - introdotto dall'articolo 51, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 88 - dispone, al comma 1, che «*Con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote*».

Si tratta di una scissione parziale, mediante la quale si determina l'assegnazione:

- di una parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione o preesistenti;
- delle partecipazioni al capitale di tali società alla stessa scissa e non ai suoi soci, come invece avviene nelle scissioni "tradizionali", disciplinate dall'articolo 2506 c.c..

L'operazione di scissione, pertanto, conduce ad una frammentazione del complesso di beni e rapporti giuridici facenti capo alla società scissa senza che quest'ultima si estingua. La conseguenza è che le società beneficiarie - destinatarie di una quota del patrimonio della scissa - subentrano nelle posizioni giuridiche di quest'ultima solo ed unicamente in relazione alla quota ricevuta.

Le implicazioni fiscali della scissione sono delineate dall'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), il cui comma 4 disciplina gli effetti dell'operazione straordinaria sugli obblighi e i diritti delle società interessate.

In proposito, ai fini del presente interpello, occorre rammentare che il richiamato articolo 173 del TUIR è stato oggetto di recenti modifiche proprio al fine di adeguare la normativa fiscale alla disciplina civilistica della scissione mediante scorporo.

Nello specifico, in seguito alle modifiche recate dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, l'attuale comma 4 dell'articolo 173 del TUIR prevede che *«Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86, comma 4, quali risultanti al termine dell'ultimo periodo d'imposta della società scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile, escluse le eccedenze d'imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi strumentali della società scissa sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari»*.

In proposito, la relazione illustrativa allo schema di d.lgs. ha evidenziato che *«[...] in merito all'applicazione del criterio di ripartizione proporzionale di cui all'art. 173, comma 4, del TUIR, [...] nel novero delle posizioni soggettive cui si applica tale criterio non rientrano i crediti di imposta chiesti a rimborso (di natura diversa da quella agevolativa) o le eccedenze delle stesse imposte a credito suscettibili di compensazione, anche mediante il modello F24, di cui risulti titolare la società scissa. Infatti, una*

disposizione in senso contrario, nell'ambito delle operazioni di scissione ex art. 2506.1 del codice civile, avrebbe comportato l'attribuzione dei crediti e delle eccedenze d'imposta a credito pro quota alla beneficiaria di nuova costituzione, con la conseguenza che la società scissa sarebbe stata tenuta in ogni caso a "convertirli", nella medesima proporzione, in partecipazioni; il che avrebbe costituito ostacolo all'attuazione delle scissioni con scorporo».

Il medesimo articolo 16 del d.lgs. 192 del 2024 ha altresì inserito nell'articolo 173 TUIR, tra gli altri, il comma 15-ter (ulteriormente modificato dal decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192), il quale dispone che *«Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10 come di seguito integrate:*

a) la società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile;

b) le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile;

c) le attività e passività oggetto di scorporo si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa; ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo;

d) se lo scorporo ha ad oggetto:

1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda;

2) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87, senza considerare quello di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 87, le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo;

3) beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'articolo 87 se e quando maturano i relativi requisiti;

e) ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore netto contabile delle attività e passività oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della società scissa quale risultante alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile;[...]».

Con le recenti modifiche, dunque, a fronte della generale applicabilità del citato comma 4 dell'articolo 173 TUIR - e, quindi, dell'astratto passaggio delle posizioni soggettive della società scissa in capo alle beneficiarie - il legislatore è intervenuto in maniera puntuale per regolamentare tali posizioni giuridiche nell'ambito dell'operazione straordinaria con scorporo.

Pertanto, dovendo fare applicazione di tali regole al quesito oggetto del presente interpello, si ritiene che:

- gli interventi puntuali del legislatore sull'articolo 173 del TUIR appaiono tali da impedire una interpretazione estensiva del *«principio di continuità e neutralità»* fino a ricomprendervi il periodo di svolgimento dell'attività economica intesa nel suo complesso (e in quanto tale insuscettibile di riparto tra i soggetti coinvolti);

- le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. n. 241 del 1997 rappresentano un presupposto specifico richiesto da una norma speciale, la cui finalità antielusiva impedisce una diversa interpretazione. In proposito si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, S.U., ordinanza n. 11373 del 2015 e le decisioni della Corte Costituzionale ivi richiamate), *«a salvaguardia dell'equilibrio tra gli interessi che si contrappongono nel rapporto tributario [...] in relazione alle norme impositive è pacificamente escluso che la tassazione possa investire oggetti o soggetti non espressamente emergenti dal dato normativo espresso, onde anche le norme agevolative, per esigenza speculare, non possono essere suscettibili di integrazione ermeneutica trascendente i confini semantici del suddetto dato normativo espresso.*

Tale principio non può non riverberarsi su tutte le norme lato sensu tributarie, anche quelle strumentali, ivi comprese quelle che regolano limiti, termini e poteri delle parti del rapporto tributario e, a fortiori, quelle prevedenti deroghe ad essi» (cfr. Cassazione, S.U., sentenza n. 18574 del 2016).

Ne consegue che, in mancanza di una espressa previsione di legge in tal senso, non è possibile riconoscere alla società istante - al fine di beneficiare della compensazione

di cui all'articolo 17-*bis*, comma 5 del d.lgs. 241 del 1997 - il triennio di attività commerciale maturato in capo alla scissa per effetto della scissione con scorporo.

La soluzione ipotizzata dall'istante non è, in conclusione, condivisibile.

**IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)**

F21-26 - Detassazione degli aumenti e delle indennità: i chiarimenti dell'Ade

Flat tax su aumenti contrattuali e su lavoro notturno, festivo e su turni: l'Agenzia delle Entrate chiarisce i profili applicativi

In arrivo i primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sui profili applicativi delle flat tax sugli aumenti retributivi e sulle indennità di lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo e su turni, erogati nel 2026, introdotte dall'ultima legge di Bilancio.

Con la Circolare 2/E del 24 febbraio 2026 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sull'applicazione della nuova disciplina di tassazione agevolata introdotta dalla legge 199/2025 per favorire l'adeguamento salariale al costo della vita.

Si tratta, in particolare, di:

- un' imposta sostitutiva dell' IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 . Questa agevolazione si applica con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro (art.1, co-7);
- un' imposta sostitutiva dell' IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 15% , per le componenti del salario relative alle indennità per lavoro notturno, festivo e a turni corrisposte, nel periodo di imposta 2026, entro il limite di 1.500 euro , per i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro nel 2025 (art.1, co-10, 11).

È sulla disciplina di queste due misure che si sofferma l'Agenzia delle Entrate chiarendo alcuni aspetti applicativi.

In merito alla **tassazione degli incrementi retributivi** viene chiarito, tra l'altro, che:

- l'agevolazione riguarda gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi previsti da contratti collettivi nazionali , sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026 , e l'imposta sostitutiva del 5% si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Sul punto la Circolare richiama la relazione tecnica precisando che le stime della misura sono state effettuate partendo dai dati ISTAT sui contratti collettivi di lavoro nazionali;
- gli importi su cui si applica l'imposta sostitutiva sono quelli che confluiscono nella retribuzione diretta : le dodici mensilità, la tredicesima, e la quattordicesima. Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto: la malattia, la maternità/paternità, l'infortunio.

Si ritiene che vi rientrino, ovviamente per la quota di retribuzione corrispondente agli incrementi contrattuali, anche le ferie (stante il riferimento, nella circolare in esame, alle "dodici mensilità") e i permessi (disciplinati, con riguardo al CCNL Ance/Coop, dagli articoli 5 e 43).

Pertanto, con specifico riferimento agli operai dell'edilizia, si ritiene che l'imposta sostitutiva si applichi, sempre per la quota derivante dagli incrementi contrattuali, sull'accantonamento GNF (gratifica natalizia e ferie), nonché sulla retribuzione per i riposi annui (di cui al citato art. 5 del CCNL).

Restano, invece, esclusi: scatti di anzianità e somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all'ordinaria attività, come ad esempio le ore di lavoro superiori al normale orario che

godono di maggiorazioni (es. straordinari) o le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno. Allo stesso modo sono escluse le somme erogate una tantum , e il TFR.

Infine, gli aumenti contrattuali beneficiano dell'imposta sostitutiva anche qualora assorbano il superminimo eventualmente riconosciuto al lavoratore;

- se il contratto prevede che l'incremento retributivo sia spalmato su più anni, l'imposta sostitutiva si applicherà, comunque, alle *tranche* di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 , comprensive anche della parte di aumento la cui erogazione sia iniziata prima del 2026. Se, ad esempio, un rinnovo contrattuale stipulato nel 2025 prevede un aumento complessivo di 200 euro, diviso su più anni in rate da:
 - o - 27,00 euro dal 1° giugno 2025
 - o - 53,00 euro dal 1° giugno 2026
 - o - 59,00 euro dal 1° giugno 2027
 - o - 61,00 euro dal 1° giugno 2028

l'imposta sostitutiva si applicherà, comunque, sugli importi erogati nel 2026 ovvero su 27 euro da gennaio a maggio 2026, 27 euro + 53 euro da giugno a dicembre 2026.

Con specifico riferimento al CCNL Ance/Coop, rinnovato, come è noto, il 21 febbraio 2025, si ricorda che sono state stabilite le seguenti tranches di aumento retributivo, al parametro 100:

- 80,00 euro dal 1° febbraio 2025;
- 50,00 euro dal 1° marzo 2026;
- 50,00 euro dal 1° marzo 2027.

Pertanto, l'imposta sostitutiva trova applicazione sugli aumenti retributivi corrisposti nel 2026, ovvero su 80 euro per i mesi di gennaio e febbraio 2026 e su 130 euro (ossia 80 + 50) da marzo a dicembre 2026.

- il limite reddituale di 33.000 euro riferito al 2025, al di là del quale l'agevolazione non è riconosciuta, include tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel periodo di imposta ;
- per accedere alla flat tax non occorre una specifica istanza , ma occorre l'espressa rinuncia per accedere alla tassazione ordinaria;
- il lavoratore che non ha sostituito di imposta, come il lavoratore domestico, può beneficiare della misura nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2026 .

Si segnala che la Risoluzione 3/E/2026 ha istituito i codici tributo utili ai sostituti d'imposta per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva.

In merito al trattamento fiscale delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno viene chiarito, tra l'altro, che:

- l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, del 15%, riguarda esclusivamente:
 - o le maggiorazioni e indennità corrisposte in relazione al lavoro notturno , ai sensi dell'art. 1 co. 2 del d. lgs. n. 66/2003 e del CCNL;
 - o le maggiorazioni e indennità corrisposte in relazione al lavoro svolto nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale , come individuati dal CCNL

(in proposito, la circolare precisa che il “riposo settimanale” è quello individuato dal CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui coincida, o meno, con la domenica);

- o le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dal CCNL. La circolare evidenzia che la nozione di “turno” è rinvenibile nella definizione di cui all’art. 1 co. 2 lett. f) del d. lgs. n. 66/2003, nonché nell’ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nel CCNL.

Rientrano nell’ambito applicativo anche le indennità di reperibilità, previste dal CCNL, connesse a queste tipologie di lavoro.

La circolare precisa che sono assoggettati a imposta sostitutiva solo gli importi “aggiuntivi” collegati ai suddetti istituti, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l’esclusione delle somme relative a lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno.

Restano, quindi, escluse le somme connesse a istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni); gli elementi di retribuzione diretta ordinaria, incluse la tredicesima e la quattordicesima; i compensi, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostitutivi in tutto o in parte della retribuzione ordinaria; il TFR. Sono espressamente escluse le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali;

- il limite massimo di 500 euro l’anno da assoggettare a imposta sostitutiva costituisce una franchigia al di sopra della quale gli importi sono tassati nella maniera ordinaria. Non rientrano nel limite i premi di risultato, né le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili;
- il limite reddituale massimo di 000 euro nel 2025 al di sopra del quale non si accede alla flat tax, include tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel periodo di imposta;
- per accedere alla flat tax non occorre una specifica istanza, ma occorre l’espressa rinuncia per accedere alla tassazione ordinaria.



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 24 febbraio 2026

OGGETTO: Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni – Legge 30 dicembre 2025, n. 199

INDICE

Premessa	3
1. Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali.....	3
2. Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno.....	9

Premessa

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l'uniformità di azione, sulle novità contenute nella legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito legge di bilancio 2026), concernenti la tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

L'articolo 1, comma 7, della legge di bilancio 2026, per favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, introduce un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi, corrisposti nell'anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.

Per il medesimo anno 2026, i commi 10 e 11 del richiamato articolo 1 della legge di bilancio 2026 prevedono l'applicazione di un'imposta sostitutiva, con aliquota pari al 15 per cento, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

Come si legge nella relazione illustrativa, si tratta di misure che si inseriscono all'interno di un più ampio quadro d'intervento coerente con quanto previsto dalla legge 26 settembre 2025, n. 144, recante *«Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione»*.

Per semplicità espositiva, nel prosieguo del documento i riferimenti normativi relativi alla legge di bilancio 2026 sono effettuati direttamente ai commi dell'articolo 1.

1. Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali

Il comma 7 della legge di bilancio 2026¹ prevede che gli incrementi

¹ Il comma 7 della legge di bilancio 2026 prevede che, al «fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a

retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

L'imposta sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato² con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro. Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro³.

L'imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. Al riguardo, nella relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026 si precisa che la disposizione in commento *“interviene in materia di rinnovi contrattuali, con il duplice obiettivo di assicurare ai lavoratori, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 36 della Costituzione, trattamenti retributivi adeguati, nonché di incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nell'interesse dei lavoratori stessi”*. Nella relazione tecnica emerge, inoltre, che la valutazione delle stime è effettuata prendendo a riferimento i dati diffusi a luglio dall'ISTAT sui CCNL.

L'imposta sostitutiva riguarda, fermo restando il principio di cassa allargato⁴, gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026.

un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro».

² Per la definizione di settore privato, si rinvia ai chiarimenti resi, per quanto compatibili, con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, concernente *“Premi di risultato e welfare aziendale”*, paragrafo 1.1.1.

³ Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti resi, per quanto compatibili, con la circolare n. 28/E del 2016, paragrafo 1.1.2.

⁴ Al riguardo, l'articolo 51, comma 1, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede che si considerano *«... percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono»*.

Sono esclusi, quindi, dall'agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026. Nondimeno, si ritiene che, qualora l'erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l'imposta sostitutiva si applichi comunque alle *tranche* di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.

A titolo d'esempio si consideri l'ipotesi di un rinnovo di un CCNL stipulato il 22 aprile 2025, che preveda un aumento mensile complessivo stimato di 200 euro, diviso nelle seguenti rate:

- 27,00 euro dal 1° giugno 2025;
- 53,00 euro dal 1° giugno 2026;
- 59,00 euro dal 1° giugno 2027;
- 61,00 euro dal 1° giugno 2028.

In tal caso, l'imposta sostitutiva si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 riferiti alle rate mensili del 2025 e del 2026 (27 euro da gennaio a maggio 2026, 27 euro più 53 euro da giugno a dicembre 2026).

Con riferimento all'ambito applicativo dell'imposizione agevolata, in considerazione del dettato normativo, si ritiene che l'agevolazione si applichi ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono, altresì, inclusi nell'applicazione dell'imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).

Rimangono sempre esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all'ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.

Restano, altresì, escluse dall'ambito applicativo della norma in commento le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate *una tantum* al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere straordinario, nonché il trattamento di fine rapporto (TFR) trattandosi di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.

Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l'importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo⁵, si ritiene che anche quest'ultimo possa beneficiare dell'agevolazione sui predetti incrementi retributivi.

Nel caso in cui l'aumento contrattuale riguardi i redditi di lavoratori dipendenti che godono del regime agevolativo previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero⁶ e per i lavoratori impatriati⁷, si ritiene che la misura

⁵ I contratti collettivi di lavoro possono prevedere che al dipendente, che nello svolgimento dei propri compiti abbia dimostrato di possedere doti di esperienza, di autonomia, di responsabilità, capacità di coordinamento e innovative, sia riconosciuto un aumento professionale (cd. superminimo) di importo minimo lordo mensile per tredici mensilità.

⁶ L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*», stabilisce che ai fini «*delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato*».

⁷ L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «*Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale*», prevede che i «*redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:*

a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:

1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

c) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;

agevolativa in commento si applichi alla sola quota imponibile dell'aumento contrattuale.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, i redditi assoggettati a tassazione con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni a esso commisurate. Ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante «*Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*», il reddito di lavoro dipendente che è assoggettato a imposta sostitutiva ai sensi del comma 7 della legge di bilancio 2026 va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l'imposta lorda determinata in relazione a quest'ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente⁸. In caso contrario, infatti, si realizzerebbe una penalizzazione per il lavoratore dipendente, in contrasto con quella che è, per espressa previsione normativa, la finalità della disposizione, ossia quella «*di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario*».

Per fruire della tassazione con imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza, mentre è riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un'espressa rinuncia scritta dell'imposizione sostitutiva.

Al fine di consentire al sostituto d'imposta di verificare la spettanza dell'agevolazione, nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel 2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso comunica

d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale». Il successivo comma 9 stabilisce che per «i soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data» continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e all'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

⁸ Cfr. la circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020, concernente «*Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*», paragrafo 1.

all'attuale datore di lavoro le informazioni relative ai redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro, attraverso la consegna delle certificazioni uniche (CU) o, in mancanza, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si precisa, al riguardo, che, qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d'imposta (ad esempio il lavoratore domestico), egli può beneficiare della misura agevolativa sugli aumenti contrattuali nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2026.

Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Del pari, il dipendente utilizza la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026⁹.

Il comma 12 della legge di bilancio 2026 prevede, infine, che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti la predetta

⁹ Sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “1075” denominato “*Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199*”;
- “1609” denominato “*Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199*”;
- “1926” denominato “*Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199*”;
- “1927” denominato “*Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199*”;
- “1310” denominato “*Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199*”.

imposta sostitutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

2. Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno

I commi 10¹⁰ e 11¹¹ della legge di bilancio 2026 hanno introdotto, per l'anno 2026, misure fiscali di favore con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni.

In particolare, il comma 10 prevede un'imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15 per cento:

- per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66¹², e dei contratti collettivi

¹⁰ Il comma 10 della legge di bilancio 2026 prevede che, per «*il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:*

- a) *maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);*
- b) *maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;*
- c) *indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL».*

¹¹ Il comma 11 della legge di bilancio 2026 prevede che le «*disposizioni di cui al comma 10 sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui al comma 18, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 10 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente».*

¹² Secondo cui agli «*effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:*

- a) «*orario di lavoro*»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
- b) «*periodo di riposo*»: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
- c) «*lavoro straordinario*»: è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3;
- d) «*periodo notturno*»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

nazionali di lavoro (CCNL);

- per le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, come individuati dai CCNL; sul punto, stante il tenore letterale della norma, il “riposo settimanale” è quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica;
- per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL; quanto alla nozione di turno, la stessa è rinvenibile nelle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 66 del 2003, nonché nell’ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nella contrattazione collettiva nazionale.

Al riguardo, si ritiene che rientrino nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro sopra elencate.

e) «lavoratore notturno»:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

f) «lavoro a turni»: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;

g) «lavoratore a turni»: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;

h) «lavoratore mobile»: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci, sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;

i) «lavoro offshore»; l’attività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave;

l) «riposo adeguato»: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;

m) «contratti collettivi di lavoro»: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative».

Le predette somme, erogate nell'anno 2026, sono soggette a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite annuo di 1.500 euro.

Restano, invece, escluse dall'ambito applicativo della disposizione le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o ancora le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).

Restano altresì escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché, ai sensi del comma 11, i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Sono, difatti, interessati dalla disciplina in esame esclusivamente gli importi "aggiuntivi" collegati agli istituti richiamati, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l'esclusione delle somme relative a lavoro straordinario.

Il comma 11 della legge di bilancio 2026 prevede che l'agevolazione in commento non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, ai sensi del comma 18 della predetta legge di bilancio¹³.

Per fruire della tassazione agevolata, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza. Per espressa previsione normativa, è, invece, riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria,

¹³ Il comma 18 della legge di bilancio 2026 prevede che, al fine di «garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi».

attraverso un'espressa rinuncia scritta dell'imposizione sostitutiva.

L'imposta sostitutiva è applicata, ai sensi del comma 11, dai sostituti d'imposta del settore privato¹⁴, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro¹⁵.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, i redditi assoggettati a tassazione con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni a esso commisurate. Come già illustrato con riferimento alla disposizione di cui al comma 7, per evitare penalizzazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020, il reddito di lavoro dipendente che è assoggettato a imposta sostitutiva ai sensi del comma 10 della legge di bilancio 2026 va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l'imposta lorda determinata in relazione a quest'ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente¹⁶.

Il citato comma 11 della legge di bilancio 2026 dispone che, laddove il sostituto d'imposta, tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva, sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi (CU) per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Si ritiene, al riguardo, che l'attestazione del predetto importo debba essere resa tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e possa essere sostituita dalla consegna, all'attuale datore di lavoro, delle certificazioni uniche (CU) relative a ciascun precedente rapporto di lavoro svolto nell'anno 2025.

Qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non

¹⁴ Cfr. nota n. 2.

¹⁵ Cfr. nota n. 3.

¹⁶ Cfr. la circolare n. 29/E del 2020, paragrafo. 1.

assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d'imposta (ad esempio il lavoratore domestico), può beneficiare della detassazione delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno e festivo e delle indennità di turno nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento.

L'imposta sostitutiva si applica alle somme erogate, nell'anno 2026, fermo restando il rispetto del c.d. principio di cassa allargato¹⁷, a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e di indennità di turno, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro. Tale limite annuo rappresenta una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie.

Al riguardo, il comma 11 prevede che, ai fini del limite annuo di 1.500 euro, non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all'imposta sostitutiva disciplinata all'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208¹⁸.

Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nelle ipotesi in cui, nel corso del 2026, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente e percepito somme già assoggettate a imposta sostitutiva, superando in tal modo il limite di 1.500 euro stabilito dalla norma.

Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Del pari, il dipendente utilizza la dichiarazione dei redditi per

¹⁷ Cfr. nota n. 4.

¹⁸ Secondo cui, salva «*espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa*». Il comma 9 della legge di bilancio 2026 prevede che ai «*premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 per cento*».

assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026¹⁹.

Il comma 12 prevede, inoltre, che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti la predetta imposta sostitutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

¹⁹ Sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “1076” denominato “*Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199*”;
- “1610” denominato “*Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199*”;
- “1929” denominato “*Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199*”;
- “1933” denominato “*Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199*”;
- “1311” denominato “*Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199*”.



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 29 gennaio 2026

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato

L'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

L'imposta sostitutiva in argomento si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

Tanto premesso, per consentire ai sostituti d'imposta il versamento, tramite modello F24, della citata imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“1075” denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;**
- **“1609” denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori**

regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;

- **“1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;**
- **“1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;**
- **“1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.**

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“Importi a debito versati”*, indicando quale *“Mese di riferimento”* il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale *“Anno di riferimento”* l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
Firmato digitalmente

U26-26 - RENTRI: rinviato al 15 settembre l'obbligo del FIR digitale

Dal 1° marzo, con l'entrata in vigore del Milleproroghe, risultano confermati i rinvii delle scadenze RENTRI su FIR digitale, geolocalizzazione e regime sanzionatorio

Dal 1° marzo 2026, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026, è entrata in vigore la legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del Decreto-legge n. 200/2025 (c.d. "Milleproroghe").

Il provvedimento conferma le disposizioni introdotte nel corso dell'iter parlamentare relative al differimento di alcuni termini previsti dal Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

In particolare, in linea con le richieste dell'ANCE, sono stati confermati i seguenti rinvii:

- **Fir digitale** : fino al 15 settembre 2026 gli operatori obbligati all'xFIR, possono scegliere di continuare ad utilizzare il Fir Cartaceo in alternativa a quello digitale .
- **Sistemi di Geolocalizzazione** : è differito al 30 giugno 2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi costituisce requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell' Albo nazionale gestori ambientali .
- **Trasmissione dei dati del FIR** : le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti negli xFIR si applicheranno a partire dal 15 settembre 2026 .

U27-26 - Tutte le novità sulle nuove proroghe in edilizia

Novità per l'edilizia dopo la conversione in legge del decreto proroghe 2026: slittano ancora le scadenze dei titoli edilizi e viene concesso più tempo per il riordino dell'autorizzazione paesaggistica semplificata. Il pacchetto proroghe riguarda anche le locazioni e l'autotrasporto

Dall'estensione della proroga straordinaria per i permessi di costruire, Scia e convenzioni al blocco dei tagli ai canoni delle locazioni passive, fino al riordino dell'autorizzazione paesaggistica semplificata: sono alcune delle novità contenute nel cosiddetto decreto "Mille-proroghe", (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 pubblicato sulla G.U. n. 31 dicembre 2025, n. 302 convertito, con alcune modifiche, nella Legge 27 febbraio 2025, n. 26 pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026) che prevede una serie di scadenze normative quasi tutte di positivo interesse per il settore.

Di seguito, un'analisi delle norme contenute nel decreto:

ESTENSIONE PROROGA STRAORDINARIA PER PERMESSI DI COSTRUIRE, SCIA E CONVENZIONI (ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 200/2025)

La norma prevede l'estensione da trentasei mesi (3 anni) a quarantotto mesi della proroga straordinaria prevista dall'art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022 per:

i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024);

il termine di fine lavori delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) presentate fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024);

il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche o accordi similari e nei relativi piani attuativi formati fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024).

BLOCCO DEI TAGLI AI CANONI DELLE LOCAZIONI PASSIVE (ART. 4 COMMA 6 D.L. 200/2025)

Le Pubbliche Amministrazioni non possono applicare, fino al 31 dicembre 2026, la riduzione forzata del 15% o 30% sui canoni di locazione pagati ai privati (secondo quanto previsto dalle misure sulla spending review di cui all'art. 3 commi 4, 6 e 10 del D.L. 95/2012).

Tale previsione di maggior favore è circoscritta ai contratti di locazione stipulati dal 21 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026. Oltre al requisito temporale, per poter beneficiare della proroga, gli immobili locati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

- a) classe di efficienza energetica non inferiore a B ovvero non inferiore a D se si tratta di immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice di cui al D. Lgs, 42/2004;
- b) rispetto del parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
- c) nuovo canone di locazione inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto.

ESTENSIONE TEMPORALE DELLA DELEGA ALLA REVISIONE DEL DPR 31/2017 (ART. 8, COMMA 5-QUINQUIES D.L. 200/2025)

È stato portato dal 27 agosto 2026 al 27 febbraio 2027 il termine per l'esercizio della delega a modificare ed integrare il Dpr 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". La delega prevede di:

riordinare, ampliare e precisare le categorie di interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata e di quelli del tutto esclusi dalla stessa;

individuare ulteriori semplificazioni procedurali.

CODICE DELLA STRADA: SOSPENSIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI (ART. 9 COMMA 1 D.L. 200/2025)

La norma blocca l'aggiornamento delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada per tutto il 2026. Gli importi delle sanzioni rimarranno, quindi, invariati rispetto a quelli attuali.

PROROGA LINEE GUIDA TRASPORTI ECCEZIONALI (ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 200/2025)

La norma ha ulteriormente posticipato l'entrata in vigore delle Linee Guida. In ogni caso, la sospensione terminerà entro il 31 dicembre 2027. Pertanto, fino alla medesima data continua ad applicarsi il regime transitorio. Inoltre, la scadenza per adottare il Piano nazionale per i trasporti eccezionali è posticipata al 30 giugno 2027.

PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATA (ART. 9 COMMA 3-DUODECIES D.L. 200/2025)

La norma riguarda i contratti di locazione a uso abitativo degli immobili realizzati in regime di edilizia agevolata nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato previsto dall'articolo 18 del Decreto-Legge n. 152/1991.

Viene nuovamente prorogata l'efficacia di una misura normativa particolarmente critica (art. 1-bis. del D.L. 29/09/2023, n. 132 contenente "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali"). In sostanza per effetto della modifica normativa:

tutti i contratti di locazione in corso al 29/11/2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 132/2023) e con scadenza pattuita in una data entro il 31 dicembre 2026 sono automaticamente prorogati fino a tale data, mantenendo i medesimi termini e condizioni attualmente in vigore. Inoltre, ferma la facoltà di riscatto prevista nei contratti è prorogato l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'inquilino esercitabile entro la medesima scadenza; in tal caso il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari è tenuto a notificare la proposta di alienazione all'inquilino;

anche per i contratti scaduti prima del 29/11/2023 l'assegnatario mantiene il diritto di prelazione fino al 31 dicembre 2026, ma solo se vengono soddisfatte alcune condizioni:

l'immobile è occupato dall'assegnatario (o dai familiari, in caso di decesso).

il proprietario non ha già stipulato un contratto preliminare o definitivo di compravendita, usufrutto, uso o abitazione.

l'assegnatario ha regolarmente adempiuto al pagamento dell'indennità di occupazione.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, tali i contratti sono rinnovati sino al

31 dicembre 2026, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

PROROGA REVISIONE MACCHINE OPERATRICI (ART. 15 COMMA 2-BIS D.L. 200/2025)

In assenza del decreto previsto dall'articolo 5 del DM 20 maggio 2015, che dovrebbe definire le modalità specifiche per la revisione delle macchine agricole ed operatrici, la norma, inserita durante la conversione in legge, stabilisce nuove scadenze e rivede il calendario per la revisione dei veicoli già in circolazione, in base all'anno di immatricolazione.

Va evidenziato che la norma approvata letteralmente farebbe riferimento esclusivamente alle macchine agricole mentre i termini indicati nel decreto del 2015 erano riferiti anche alle macchine operatrici.

Poiché sarebbe illogica una previsione che escludesse le macchine operatrici si ritiene, salvo chiarimenti ministeriali di senso contrario, di poter considerare le nuove scadenze applicabili anche alle macchine operatrici.

Le nuove scadenze sono le seguenti:

veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983: revisione entro il 31 dicembre 2026;

veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996: revisione entro il 31 dicembre 2027;

veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023: revisione entro il 31 dicembre 2028;

veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2024: revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

PROROGA OBBLIGO ASSICURATIVO PER DANNI CATASTROFALI SOLO PER LIMITATI SETTORI (ART. 15 COMMA 2; ART. 16 COMMA 2 D.L. 200/2025)

Il "Decreto Proroghe" ha differito al 31 marzo 2026 il termine entro cui le sole imprese del settore turistico-ricettivo, della somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), della pesca e dell'acquacoltura sono tenute a sottoscrivere la polizza assicurativa contro le calamità naturali.

Si evidenzia che la scadenza dell'obbligo, per tutte le altre micro e piccole imprese, è rimasta invariata al 31 dicembre 2025.

PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER GLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI NELLE STRUTTURE TURISTICHE E TERMALI (ART. 16 COMMA 1 D.L. 200/2025)

La norma prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della possibilità di adottare la procedura autorizzativa della Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), per alcune tipologie di impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Le condizioni per poter usufruire della DILA prevedono che gli impianti siano realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) e finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture turistiche e termali.

Qualora gli impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, la dichiarazione deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale

Si evidenzia che la disciplina sui regimi amministrativi delle fonti rinnovabili è stata oggetto di revisione ed è attualmente contenuta nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Tale disciplina non prevede più il regime amministrativo della DILA. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2027, la realizzazione dei nuovi impianti seguirà il regime ordinario.

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 2026 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo all'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, *relativamente* alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-*sexies*, secondo periodo, le parole: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse;

b) dopo il comma 13-*sexies* è aggiunto il seguente:

«13-*septies*. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 13-*sexies* cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, *pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno

2020, n. 40, relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. All'articolo 33, comma 11-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale *del comprensorio* Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unità»;

c) all'ottavo periodo le parole: «dal 2022 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026»;

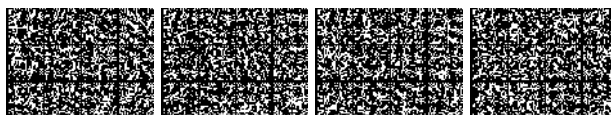
e) è aggiunto, *in fine*, il seguente periodo: «Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della *Ragioneria* generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-*bis*.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione della *riduzione dei compensi* di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-*bis*.1».

6. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, relativo alla sospensione dei termini di *prescrizione* per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 10-*ter*, relativo agli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzio-



natorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38».

9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole: «di euro 2.400.000 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026».

10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di contributo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari».

12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla durata dell'incarico di Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

13. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, relativo alla durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026»;

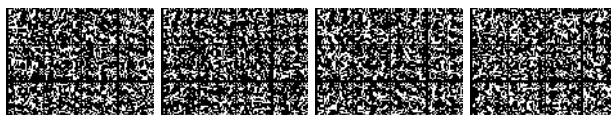
b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica. La manca trasmissione della relazione comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del Commissario straordinario e restano acquisite all'erario.».

14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, lettera a), pari a euro 347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, per l'anno 2026 nel limite di spesa di 2 milioni di euro, per favorire il completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.

14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i contratti di lavoro a tempo determinato, ivi comprese le forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024, nonché il supporto ai procedimenti di rientro nell'ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i



quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con *deliberazione del Consiglio dei ministri* del 16 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'*articolo 9, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento* della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2022, la cui durata è prorogata fino al 31 dicembre 2026.

16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2008, e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in deroga all'articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008.

16-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonché all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

17. In considerazione della necessità di garantire, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di durata della medesima struttura, di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, è prorogato al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale

di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente è prorogata fino al 31 dicembre 2026, altresì, l'*assegnazione del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto*, di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023.

18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresì gli enti locali, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

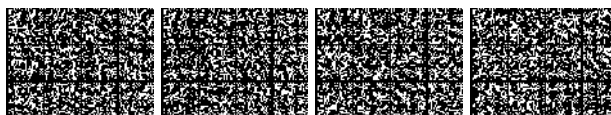
19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, pari a euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di rimborso in favore della società Poste italiane Spa delle riduzioni applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali, continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

19-ter. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, relativo al termine per la presentazione della dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza da parte del minore, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2029».

19-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di eleggibilità a presidente della provincia, le parole: «e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2026 e 2027».

19-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.



19-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 432, relativo al contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «è prorogato fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato fino all'anno 2026»; b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, dopo le parole: «per il 2025» sono inserite le seguenti: «e di 4 milioni di euro per il 2026».

19-septies. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono valutare la possibilità di stipulare accordi con il soggetto emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

19-octies. Agli oneri derivanti dal comma 19-sexies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 2.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2026».

2. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di personale dell'Amministrazione civile dell'interno, area e comparto Funzioni centrali, presso altre pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».

2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo ai contributi straordinari per le fusioni dei comuni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

3. All'articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° di-

cembre 2025, n. 179, relativo al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026.».

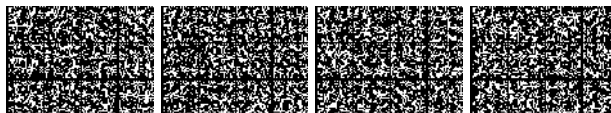
4. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, relativo al potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

5. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

6. Relativamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 35, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esercizio delle facoltà assunzionali, è prorogato al 31 dicembre 2026.

6-bis. *Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al primo periodo. Il funzionario incaricato ai sensi del presente comma è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.*

6-ter. *Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli*



o abbia in corso una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché la sede di segreteria risulti vacante e la popolazione complessiva non sia superiore a 3.000 abitanti.

6-quater. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in materia di installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

Art. 3.

Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza

1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attività negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si applicano anche per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.

2-bis. Al fine di assicurare, in relazione al regime di accertamento della rappresentatività previsto dai commi 1 e 2, la corretta applicazione dei criteri di ripartizione dei permessi sindacali relativi all'anno 2025, qualora sia accertato che, nel medesimo anno, un'organizzazione sindacale si sia discostata per eccesso dal contingente dei permessi sindacali ad essa spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, l'eccedenza è compensata mediante detrazione dal monte ore attribuito alla medesima organizzazione per l'anno 2026.

Art. 4.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze

1. All'articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

3. All'articolo 131, comma 1, del testo unico della giurisdizione tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

4. All'articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

5. All'articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

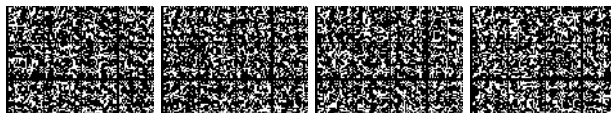
6. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. Nelle more del riordino della disciplina prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui all'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano sino al 30 settembre 2026. All'obbligo di comunicazione previsto dal secondo periodo del citato comma 2 dell'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 2021 la Società AMCO S.p.A. adempie mensilmente; in caso di inadempimento cessano gli effetti della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

8. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari o del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza, le parole: «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2022 al 2027».

10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».



10-bis. La durata dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali – seconda edizione – ID 2483 è prorogata fino al 20 settembre 2026 ovvero fino all'effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali – ID 2860.

11. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 30 settembre 2026.

11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine per l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate delle risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di trentadue dirigenti mediante specifico corso-concorso, indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2028.

11-ter. Le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse all'anno 2025 autorizzate nell'anno 2025 con i provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere esercitate fino al 30 giugno 2026.

12. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

12-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al contenimento dell'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

12-ter. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente la facoltà di applicare un'indennità di funzione per il sindaco e gli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti situati nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

12-quater. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, commi 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di trasferimento a carico del bilancio dello Stato di debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti Spa per estinguere anticipazioni di liquidità, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti alla data del 31 dicembre 2025.

12-quinquies. All'articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo all'assegnazione delle risorse del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e ad altri interventi, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro settantacinque giorni».

12-sexies. Limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026. Le delibere inserite ai sensi del primo periodo sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16 marzo 2026.

12-septies. All'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, in materia di imposta di soggiorno dei comuni e degli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe adottati ai sensi del presente comma e del comma 6 acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune e sono trasmessi, tramite il Portale del federalismo fiscale, ai soli fini statistici, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento».

12-oties. La disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all'abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

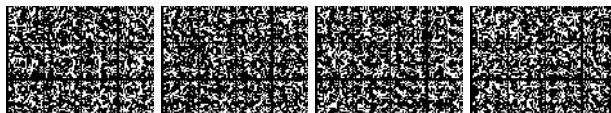
Art. 5.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, concernente la valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «da adottare entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta mesi»;

b) al comma 8-bis, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «da



adottare entro il 30 novembre 2026» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»;

c) al *comma 8-ter*, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2028».

2. All'articolo 33, *comma 2-bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, che consente ai veterinari autorizzati di svolgere le attività per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 5-bis*, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «*fino al 31 dicembre 2027*»;

b) al *comma 8-septies*, recante la limitazione della responsabilità penale degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di colpa grave, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

4. All'articolo 8, *comma 7-bis*, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».

5. All'articolo 8-bis, *comma 1*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, *comma 2*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016, nonché la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, *comma 7*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

6. All'articolo 12 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 1*, relativo ai requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al *comma 5*, che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pen-

sionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

7. All'articolo 3-*quater*, *comma 1*, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, concernente il regime delle incompatibilità degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».

8. All'articolo 1, *comma 268*, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, compatibilmente con le esigenze della formazione».

8-bis. All'articolo 1, *comma 688*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026».

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del *comma 8-bis* del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, *comma 361*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

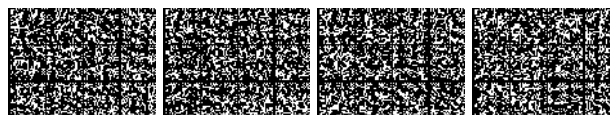
9. All'articolo 4, *comma 3*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026.

10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, relativamente ai divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, *comma 2*, le lettere d) ed e) sono abrogate;

b) all'articolo 42, *comma 1*, primo periodo, le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, *comma 2*, lettere



d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applica a».

10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico, veterinario, sanitario e sociosanitario in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

10-ter. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il trattenimento o la riammissione in servizio di dirigenti medici e sanitari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «e le università possono» sono sostituite dalla seguente: «può» e la parola: «, rispettivamente,» nonché le parole: «, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia» sono soppresse;

c) al quarto periodo, le parole: «e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia» sono soppresse.

10-quater. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'adeguamento degli standard organizzativi e di personale della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

10-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di modalità di utilizzo del promemoria cartaceo della ricetta elettronica, le parole: «sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e» sono soppresse e dopo le parole: «sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica» sono aggiunte le seguenti: «e si applicano a regime».

10-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, in materia di assistenza sanitaria agli sfollati dall'Ucraina, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027. Il fondo, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo, è destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità.

10-septies. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, in materia di verifica dei costi sostenuti per l'accesso alle prestazioni

del Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, le parole: «Entro il 30 aprile 2023, il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero» e dopo le parole: «e dei dati aggregati delle prestazioni» è inserita la seguente: «anche».

10-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-sexies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferite all'annualità 2025. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «per una sola volta,» sono soppresse e le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027»;

c) al comma 9-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, primo periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

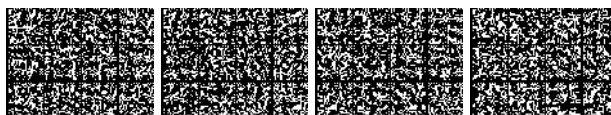
10-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-novies, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Art. 6.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito

1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 18, relativo alla possibilità di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, è inserito il seguente:

«18-bis. L'efficacia della disposizione di cui al comma 18, primo periodo, è prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni



2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le parole: «entro il 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2027».

1-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, in materia di esercizio delle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto nel settore delle autoriparazioni, le parole: «dodici anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni e sei mesi».

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2026».

3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

4. All'articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla possibilità per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale mediante l'istituto del comando, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2026/2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «con decorrenza dal 1° settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° settembre 2026».

5. All'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

6. All'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, concernenti la deroga alla natura obbligatoria del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS Academy, le parole: «fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2026».

6-bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

6-ter. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: «dell'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

Art. 7.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca

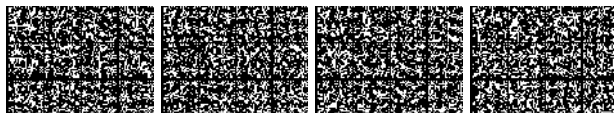
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, relativo al Consiglio universitario nazionale (CUN), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 giugno 2026».

2-bis. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano a svolgere le proprie funzioni fino al 31 luglio 2027, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 21, comma 3, terzo periodo, della legge n. 240 del 2010.

2-ter. Limitatamente alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in Stati che partecipano al Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il termine di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1835 del 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2025, è prorogato all'anno accademico 2026/2027.

2-quater. Nelle more del completamento della riforma del sistema delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2026. Il mandato degli attuali componenti è prorogato fino al termine di cui al primo periodo.



Art. 8.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, relativo alla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.

4. All'articolo 20, comma 2, *quarto periodo*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, *relativo alla possibilità di rinnovare gli incarichi presso la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR*, le parole: «per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5-bis. *Nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, limitatamente all'anno 2026, i limiti di spesa dei crediti d'imposta di cui agli articoli 15 e 19 della citata legge n. 220 del 2016 possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di cui*

all'articolo 13, comma 5, della suddetta legge n. 220 del 2016. L'incremento di cui al primo periodo non può, comunque, superare il limite massimo complessivo del finanziamento degli interventi previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220 del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016.

5-ter. *Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo nazionale di fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, le parole: «Fondazione Museo di fotografia contemporanea» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Museo nazionale di fotografia» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».*

5-quater. *Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.*

5-quinquies. *All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, concernente l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, le parole: «Entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinquantaquattro mesi».*

Art. 9.

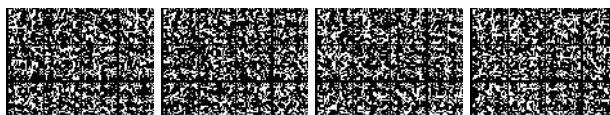
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 1° dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° dicembre 2026», le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «relativo al biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al biennio 2025-2026».

2. All'articolo 7, comma 4-*duodecies*, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti sul Po», le parole: «entro e non oltre il



31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.».

2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo a termini di inizio e ultimazione di lavori edilizi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

b) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

c) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2-ter. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2026, al riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si provvede sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, è suddivisa tra tutte le regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;

b) una quota pari a 50 milioni di euro è ripartita proporzionalmente tra le sole regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui al comma 2, lettera a), presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;

c) la quota residua del Fondo è ripartita tra tutte le regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard di cui al medesimo comma 2, lettera a)»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026» e le parole: «a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027».

3. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, concernente la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l'educazione marinairesca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, adeguano la propria attività alle disposizioni del citato articolo 49-septies del codice della nautica da diporto e del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2027 ovvero entro la data, se antecedente, di presentazione della prima segnalazione certificata di inizio attività di variazione.

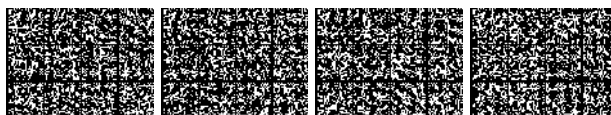
3-quater. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativo all'assegnazione di un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030».

3-quinquies. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativo alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2026,».

3-sexies. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente ai bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, comunque non oltre il 1° ottobre 2026.

3-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla piena operatività del sistema centralizzato di cui all'articolo 13, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,



dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e all'aggiornamento delle linee guida ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, comunque non oltre il 31 dicembre 2027»;

b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2027».

3-octies. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo al contributo denominato «buono portuale», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea:

1) dopo le parole: «dal 2023 al 2026» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2027»;

2) le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

3) dopo le parole: «ai sensi degli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 10,»;

4) dopo le parole: «Il contributo di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «è erogato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale»;

c) alla lettera b), le parole: «pari a 10.000 euro per ciascuna impresa» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;

d) alla lettera c), le parole da: «automazione e digitalizzazione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG), a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-octies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-decies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo all'autorizzazione di spesa per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, le parole: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono

sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

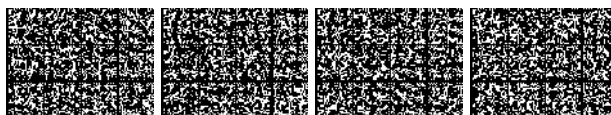
3-undecies. Le misure di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la facoltà delle Autorità di sistema portuale di procedere all'erogazione di risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, sono prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-duodecies. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di proroga di contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Art. 10.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le parole: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029».



Art. 11.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:

a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 2230:

1) al comma 1, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «m-septies) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38; totale 54.»;

2) al comma 1-bis, la parola: «m-sexies») è sostituita dalla seguente: «m-septies»).

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, in euro 2.431.531 per l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede, quanto a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028 e ad euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro 1.823.648 per l'anno 2028 e ad euro 1.278.810 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 12.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia

1. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di mobilità volontaria del personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, la vigenza della graduatoria

del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, indetto con decreto direttoriale del Ministero della giustizia 18 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 25 ottobre 2022, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», è prorogata fino al 31 gennaio 2027.

4. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.

Art. 13.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

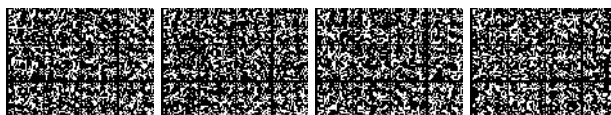
1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.

2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e alla relativa struttura di supporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;



b) al nono periodo, le parole: «per il biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2024 al 2026»;

c) al quindicesimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;

d) al diciassettesimo periodo, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

e) al diciottesimo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché di 75.600 euro per l'anno 2026».

4. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

4-bis. *Al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonché dell'adozione degli atti di scelta della modalità di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la durata dell'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, fino al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:*

a) *conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;*

b) *adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato;*

c) *presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato.*

5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5-bis. *A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto*

del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.

5-ter. *Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2027»;*

b) *al secondo periodo, le parole: «degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».*

5-quater. *Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.*

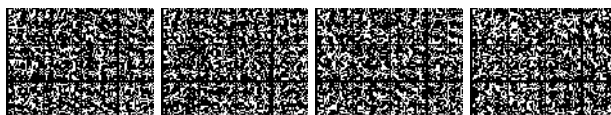
5-quinquies. *Il termine di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.*

5-sexies. *Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

5-septies. *All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026».

5-octies. *Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è abrogato.*



5-novies. All'articolo 4, comma 5-bis, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di mitigazione degli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese energivore, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Art. 14.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».

1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani):

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»;

2) al comma 3, dopo le parole: «e Sardegna,» sono inserite le seguenti: «nonché, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria,»;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;

4) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025»;

b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne):

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025»;

c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»;

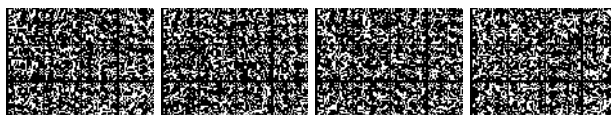
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025».

1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028;



b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 48,1 milioni di euro per l'anno 2028;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter del presente articolo, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

1-quinquies. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1-sexies. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è inserito il seguente: «Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziate ai sensi del primo periodo anche alle finalità di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Art. 15.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. (soppresso)

2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2026».

2-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983: al 31 dicembre 2026;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996: al 31 dicembre 2027;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023: al 31 dicembre 2028;

d) per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2024: al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo ai termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, le parole: «e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2027».

3-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di gestione delle specie ittiche aliutiche, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3-ter. All'articolo 3, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

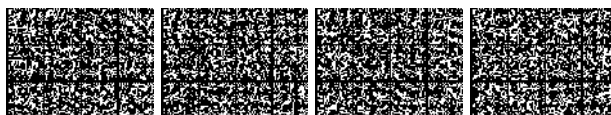
3-quater. All'articolo 78, comma 1-quater, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di termini per l'esecuzione dei controlli a cura delle amministrazioni competenti in caso di erogazione di risorse pubbliche alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «nel corso del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

3-quinquies. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi e di semplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rinviando l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'articolo 78, comma 1-quinquies, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del finanziamento.

Art. 16.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rin-



novabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

1-bis. Al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini e di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, in favore del comune di Pietrelcina è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 130.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 498, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese *turistico-ricettive*, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla *stipulazione* di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026.

3. All'articolo 7-*quinquies*, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».

3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

26A01010

Testo del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 27 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 12), recante: «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le

modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti, nonché dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini

1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e di difesa civile, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.

2. I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini già presenti nel territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati, a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2022:

«Art. 2-*bis* (Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari). — 1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative.

2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

U28-26 - Locazioni brevi: il quadro delle regole

Un focus ANCE per orientarsi tra normativa nazionale, regionale e comunale e principali profili applicativi

Negli ultimi anni la disciplina delle locazioni brevi ha conosciuto un'evoluzione significativa, caratterizzata da interventi normativi stratificati e non sempre coordinati. Alle disposizioni statali si sono affiancate, infatti, numerose leggi regionali e regolamentazioni comunali che incidono sull'utilizzo del patrimonio immobiliare, generando un quadro complesso e frammentato per proprietari e operatori del settore.

Il tema ha assunto di recente una particolare attenzione, da parte delle istituzioni nazionali ed europee in quanto esso si colloca al centro di un delicato equilibrio, da un lato, tra la libertà di iniziativa economica e di valorizzazione degli immobili e, dall'altro, con la necessità di un presidio sui flussi turistici a tutela della residenzialità, specie nei centri storici delle principali città d'arte, e la salvaguardia del tessuto urbano.

In tale contesto, il riparto di competenze tra Stato, Regioni e Comuni assume un ruolo centrale, soprattutto con riferimento ai profili edilizi e urbanistici connessi all'esercizio delle locazioni brevi.

Il Dossier ANCE approfondisce il quadro normativo vigente, partendo dall'analisi delle disposizioni nazionali di riferimento e ricostruendo le principali misure adottate a livello regionale e locale, con particolare attenzione alle prescrizioni di natura edilizia e urbanistica.

Sono, inoltre, esaminati i profili condominiali e gli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti, con specifico riguardo al riparto delle competenze tra Stato ed enti territoriali.

Il Dossier ANCE vuole rappresentare uno strumento di supporto finalizzato a fornire una ricostruzione sistematica della materia e a orientare imprese e proprietari all'interno di un quadro normativo in continua evoluzione.

Di seguito:

- Focus Locazioni brevi Parte I: Analisi normativa nazionale aspetti condominiali e focus della giurisprudenza;
- Focus Locazioni brevi Parte II: Le indicazioni regionali e locali.

LOCAZIONI BREVI

Quadro normativo e focus sui requisiti edilizi e urbanistici

**Parte I: Analisi normativa
nazionale aspetti
condominiali e focus della
giurisprudenza**

5 Marzo 2026

1. Le tipologie di “affitti brevi” e la disciplina normativa

La disciplina della locazione di immobili trova la sua fonte normativa a livello nazionale nell'intreccio delle disposizioni contenute nel Codice civile e nella legislazione di settore.

 Il **Codice civile (artt. 1571 e ss.)** regola, in generale, la locazione sia dei beni mobili che degli immobili. Nello specifico alcune sue previsioni si applicano alle locazioni immobiliari quando le stesse non sono disciplinate da leggi speciali (es. locazione di box auto, cantine se non locati come pertinenza di unità immobiliari).

Al Codice Civile si affiancano due leggi fondamentali in materia di locazioni che ne regolano altri aspetti, tra cui, in particolare, i termini di durata e i canoni di locazione applicabili.

 **La Legge 27 luglio 1978, n. 392:** regola principalmente le locazioni ad **uso non abitativo** (commerciale, uffici, alberghi) salvo alcune disposizioni ancora vigenti e applicabili alle locazioni ad uso abitativo.

 **La Legge 9 dicembre 1998, n. 431** riguarda esclusivamente le locazioni **abitative**.
In termini di durata e canone applicabile prevede diversi tipi di contratto (il contratto a canone libero 4+4, i contratti a canone concordato 3+2 e il contratto per esigenze di abitazione transitoria da 1 a 18 mesi e per studenti universitari da 6 mesi a 3 anni).

Sono tuttavia **esclusi** dall'ambito di applicazione di questa legge: **gli immobili locati esclusivamente per finalità turistiche**.

2. La Locazione Breve e per Finalità Turistica

Il concetto di "locazione breve" non identifica necessariamente una specifica tipologia ricettiva, bensì un regime contrattuale al quale è applicato un trattamento fiscale specifico e degli adempimenti di carattere amministrativo (es. CIN).

 Nella normativa nazionale il riferimento all'affitto breve si rinviene nell' **art. 4 del D.L. 50/2017** (rubricato *Regime fiscale delle locazioni brevi*). Tale norma identifica questa fattispecie nei contratti che presentano le seguenti caratteristiche:

- di durata **non superiore a 30 giorni**;
- stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa;
- che possono includere servizi di fornitura biancheria e pulizia dei locali (esclusivamente all'inizio/fine soggiorno).

Il **canone** può essere concordato liberamente e percepito direttamente o tramite intermediari/portali telematici. Per questa tipologia, avendo durata inferiore ai 30 giorni, **non sussiste l'obbligo di registrazione del contratto**.

In base alla definizione dell'articolo 4 le locazioni brevi sono consentite non solo per finalità turistiche, ossia per finalità atte a soddisfare esigenze temporanee connesse a un viaggio, un soggiorno per svago, una villeggiatura ma anche per gli ulteriori usi "transitori" quali ad esempio finalità di studio o lavoro.

 L'**articolo 53 del Codice del Turismo** stabilisce che **gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile**.

Alla luce del quadro normativo sopra riportato si può affermare che sebbene manchi una definizione univoca la **locazione turistica** è sicuramente inquadrabile tra le forme di **locazione breve** perché rivolta a soddisfare un'esigenza abitativa temporanea legata a svago, villeggiatura o riposo. Ha per oggetto la sola **concessione in godimento dell'immobile**. Non possono essere forniti servizi aggiuntivi tipici delle strutture ricettive (colazione, ristorazione, pulizie quotidiane, cambio biancheria durante il soggiorno).

Ne consegue che, sebbene manchino espliciti divieti nazionali, la natura stessa della finalità turistica dovrebbe limitare la durata del contratto. Diversamente il rapporto negoziale perderebbe il suo carattere di "temporaneità" e andrebbe assoggettato alla disciplina ordinaria delle locazioni abitative (L. 431/98).

È opportuno poi precisare che, sebbene la locazione turistica breve sia definita dalle norme sopra citate entro il limite dei trenta giorni, nulla vieta al proprietario di locare l'unità abitativa per periodi superiori. In tale ipotesi la disciplina sarà

quella delle locazioni turistiche o transitorie, con i relativi obblighi di registrazione del contratto.

In merito alla destinazione d'uso invece, la quasi totalità delle Regioni ha fatto rientrare la locazione breve all'interno della categoria "residenziale" prevedendo in taluni casi una specifica sottocategoria.

Tornando al quadro normativo occorre segnalare anche l'**art. 13-ter del D.L. 145/2023** ha introdotto l'obbligo del **CIN** (Codice Identificativo Nazionale) anche per:

- ~ i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- ~ i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017.

A completare il quadro normativo è opportuno richiamare anche il recente **Regolamento (UE) 2024/1028**, che introduce a livello comunitario regole omogenee per la raccolta e la condivisione dei dati sugli affitti brevi. **Il Regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e diventerà operativo a partire dal 20 maggio 2026.**

L'obiettivo del Regolamento non vuole essere quello di limitare l'attività in sé, ma di obbligare le piattaforme online a condividere i dati sulle prenotazioni con le autorità pubbliche e permettere a comuni e governi di monitorare con precisione l'impatto del turismo sui territori (es. spopolamento dei centri storici), consentendo loro di creare regole locali che siano finalmente proporzionate e basate su numeri reali.

Si segnala, infine, che nell'ambito delle iniziative europee dedicate agli alloggi accessibili una rilevanza strategica ha assunto anche la necessità di porre delle limitazioni al fenomeno degli affitti brevi. Di conseguenza, la Commissione presenterà una nuova proposta legislativa sugli alloggi a breve termine, nell'ambito del quadro sugli alloggi accessibili.

3. Il riparto delle competenze normative fra Stato e Regioni in materia di locazioni brevi

Mentre i profili civilistici relativi al contratto di locazione (destinato a qualsiasi utilizzo) sono di competenza esclusiva dello Stato, le Regioni hanno competenza legislativa in materia di turismo.

La quasi totalità delle Regioni ha introdotto una qualche forma di regolamentazione delle locazioni turistiche brevi, almeno sotto il profilo amministrativo e prettamente turistico.

Per quanto riguarda il riparto di competenze legislative occorre evidenziare che secondo l'**art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione**, l'"**ordinamento civile**" è materia riservata esclusivamente allo Stato. Ciò significa che solo la legge statale (e, quindi, in questo caso il Codice Civile e le leggi speciali) può regolare il contratto di locazione. La legge regionale non può in alcun modo intervenire sui diritti e i doveri contrattuali tra proprietario e inquilino, né modificare le regole sulla validità o la risoluzione degli accordi privati.

Le materie del **turismo** e del **commercio** rientrano, invece, nella potestà legislativa residuale delle Regioni (**art. 117, comma 4, Cost.**). Ciò comporta che ogni Regione è libera di legiferare autonomamente su come classificare le strutture (es. la distinzione tra "locazione turistica" e "casa vacanze"), quali requisiti tecnici imporre agli alloggi e quali obblighi comunicativi richiedere.

Esistono poi ambiti di legislazione concorrente, come il **governo del territorio**, dove l'impatto degli affitti brevi è sempre più evidente.

SINTESI QUADRO NORMATIVO DELLA LOCAZIONE

- **Codice Civile (artt. 1571 ss.):** disciplina generale: regola obblighi delle parti, vizi della cosa locata e obblighi di manutenzione. Massima libertà all'autonomia privata (norme derogabili).
- **Legge 392/1978:** regola prevalentemente la locazione ad uso **non abitativo** (commerciale/uffici).
- **Legge 431/1998:** regola la locazione ad uso **abitativo** (formule 4+4, 3+2, transitori). Non si applica alle locazioni per finalità esclusivamente turistiche.

SINTESI QUADRO NORMATIVO DELLA LOCAZIONE BREVE

- **Art. 4 D.L. 50/2017:** contiene una definizione di locazione breve prevalentemente a fini fiscali.
- **Art. 53 Codice del Turismo (D. Lgs.59/2011):** rimanda alle norme del **Codice Civile** la disciplina delle locazioni turistiche.
- **D.L. 145/2023):** contiene alcuni obblighi di comunicazione e amministrativi per l'avvio e gestione che riguardano anche le locazioni turistiche.
- Ecco una sintesi schematica e chiara del riparto di competenze, ideale per essere inserita nel dossier come quadro di riferimento:

SINTESI QUADRO DELLE COMPETENZE

La disciplina delle locazioni turistiche è affidata a tre diversi livelli di competenza legislativa:

- Lo STATO ha **competenza esclusiva sull'ordinamento civile**. Può disciplinare tutto ciò che attiene alla disciplina degli aspetti contrattuali.
- Le REGIONI hanno una **competenza residuale su turismo e commercio**, Possono decidere in merito alla organizzazione amministrativa, alla classificazione delle strutture ricettive, agli obblighi comunicativi, ai requisiti tecnici minimi che devono avere gli alloggi.
- STATO/REGIONI/COMUNI: hanno competenza **concorrente** sul governo del territorio. Possono prevedere disposizioni normative per disciplinare l'impatto urbanistico ed edilizi al fine di preservare l'equilibrio tra offerta turistica e mercato abitativo per i residenti.

4. Le locazioni turistiche sotto la lente della giurisprudenza

La più recente giurisprudenza è intervenuta a chiarire i confini tra Stato, Regioni ed Enti locali nella gestione delle locazioni brevi affermando che da un lato c'è l'**ordinamento civile**, dall'altro la **gestione del territorio**.

La Corte Costituzionale con la **sentenza n. 186/2025** confermando anche altri precedenti giurisprudenziali ha chiarito che la **disciplina del turismo** – comprendente tutti gli adempimenti amministrativi che esulano dagli aspetti contrattuali in senso proprio- **appartiene alla competenza regionale, mentre la disciplina dell'attività negoziale e dei suoi effetti resta ascrivibile all'ordinamento civile, riservato allo Stato**.

Anche con la sentenza n. 94 del 2024, la Consulta (richiamando le sentenze n. 80 del 2012 e n. 84 del 2019) aveva già affermato le **Regioni** hanno piena competenza sugli **adempimenti amministrativi**. Tali obblighi sono legittimi perché finalizzati alla vigilanza e al controllo del fenomeno turistico, senza incidere sul rapporto privatistico tra le parti.

Il Consiglio di Stato (sent. n. 2928/2025) ha affermato che la locazione di immobili, anche a fini turistici, costituisce **espressione del diritto di proprietà e della libertà contrattuale**.

Per quanto riguarda il ruolo di Regioni e Comuni di intervenire con limitazioni nell'ambito della competenza sul governo del territorio, la Consulta ha riconosciuto che **le criticità connesse alle locazioni turistiche brevi possono presentare caratteristiche peculiari a seconda delle zone**. Proprio per questa

specificità territoriale, è stata dichiarata legittima la possibilità per i Comuni – specialmente quelli ad alta densità turistica e i capoluoghi – di istituire zone specifiche dove applicare criteri più rigidi, limiti quantitativi e regimi autorizzatori.

In tal senso il Consiglio di Stato (sent. n. 1036 del 29 dicembre 2025) ha evidenziato che la regolazione degli affitti brevi appartiene anche alle competenze amministrative dei Comuni, in quanto funzionale a **un’ordinata pianificazione del territorio**.

Ancora la Consulta con la sentenza n. 94 del 2024, ha evidenziato come il diffondersi di tali forme di utilizzo degli immobili, unitamente al conseguente aumento dei flussi turistici, potrebbe influire sulla trasformazione urbanistica di interi quartieri e centri urbani. I giudici hanno quindi sostenuto che rientra nella competenza del legislatore regionale intervenire sulla destinazione d’uso degli immobili in quanto questa *“connota l’immobile sotto l’aspetto funzionale, condiziona il carico urbanistico, legato al fabbisogno di strutture e di spazi pubblici, e incide sull’ordinata pianificazione del territorio”* (sentenza n. 124 del 2021; in senso analogo, sentenze n. 2 del 2021 e n. 247 del 2020).

SINTESI ANALISI GIURISPRUDENZIALE

- **Stato:** Competenza esclusiva sull'**ordinamento civile** (disciplina del contratto di locazione); la locazione non imprenditoriale è espressione della **libertà contrattuale e del diritto di proprietà**.
- **Regioni:** Competenza residuale sul turismo (adempimenti amministrativi) e concorrente sul governo del territorio. Ritenuto legittimo l'intervento di Regioni e Comuni per imporre limiti, criteri e regimi autorizzatori in zone specifiche del territorio per garantire una ordinata pianificazione del territorio. Gli adempimenti amministrativi definiti a livello regionale sono legittimi purché esterni al contratto e finalizzati a monitoraggio, vigilanza e controllo del fenomeno turistico. Non incidono, infatti, sul rapporto privatistico tra locatore e conduttore, ma servono alle autorità per governare l'impatto del turismo a livello locale.

5. Locazioni turistiche brevi in condominio: istruzioni per l’uso

L’utilizzo di unità abitative in condominio come strutture di ospitalità, quali locazioni turistiche o altre forme similari rappresenta una fattispecie oggetto di possibili divergenze tra i proprietari.

In questo contesto, la giurisprudenza ha chiarito che **eventuali limitazioni alle facoltà di godimento delle proprietà esclusive possono derivare esclusivamente da un regolamento di natura contrattuale**. A differenza del regolamento assembleare (approvato a maggioranza e avente un contenuto limitato soprattutto alla gestione delle parti comuni), il regolamento contrattuale, ossia quello predisposto dall'originario costruttore o approvato all'unanimità, può legittimamente imporre vincoli alle destinazioni d'uso dei singoli appartamenti.

Tuttavia, affinché i divieti siano validi la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri che vanno rispettati.

In primo luogo, i divieti devono essere **elencati in modo chiaro**. Non è ammessa un'interpretazione estensiva o analogica; ad esempio, un generico divieto di "attività rumorose" non è di per sé sufficiente a vietare una locazione turistica.

Le clausole limitative sono opponibili ai successivi acquirenti solo se il regolamento è stato regolarmente **trascritto** nei registri immobiliari. In particolare, la giurisprudenza più recente sottolinea che non basta un generico rinvio al regolamento nell'atto di acquisto: i vincoli devono essere indicati specificamente nella nota di trascrizione per poter essere opposti a terzi.

In assenza di tali vincoli contrattuali specifici, **l'assemblea non può deliberare a maggioranza il divieto di locazione breve**, né può imporre aggravii di spese condominiali a carico dei proprietari che esercitano tale attività. L'assemblea può però limitare, per finalità di tutela del decoro o della sicurezza, le modalità di utilizzo dei servizi e delle parti comuni (ad esempio di una piscina condominiale o di altro spazio esterno).

Per quanto riguarda le responsabilità del proprietario/locatore sicuramente egli non può arrecare danno o disturbo agli altri. Ogni condomino, in virtù anche di quanto previsto dall' art. 844 c.c. sulle immissioni moleste ha il dovere di non emettere rumori, odori o comportamenti in misura eccessiva e può essere chiamato a rispondere dei danni causati dai propri ospiti o inquilini. Sebbene il condominio non possa impedire l'esercizio di una locazione breve (qualora non vietata), il proprietario non è esonerato dal monitorare il comportamento dei propri ospiti.

In presenza di situazioni critiche gli altri condomini possono **sollecitare l'intervento dell'amministratore** per esigere il rispetto del regolamento di condominio (ad esempio sul rispetto degli orari di riposo) o possono **agire in sede civile** per far cessare le turbative e richiedere il risarcimento di danni comprovati.

Di seguito si riporta una analisi della casistica giurisprudenziale in tema di locazioni turistiche in condominio. L'analisi include anche alcune pronunce relative a fattispecie ricettive similari i cui principi di diritto sono da ritenersi estensibili.

 La Corte di Cassazione ha affermato che il condominio può vietare l'attività di B&B se nel regolamento condominiale contrattuale è prevista una clausola chiara e trascritta che lo vieta (ordinanza n. 2770/2025). Ha inoltre evidenziato che *“le norme del regolamento di condominio che impongono divieti di destinazione e altre limitazioni simili all'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva concorrono a **integrare la disciplina delle cose comuni dell'edificio**, in quanto dirette a impedire un uso abnorme delle stesse in conseguenza di situazioni e comportamenti che non si esauriscano nello stretto ambito delle proprietà esclusive: di tal che, in caso di violazione di tali prescrizioni, **l'amministratore del condominio, indipendentemente dal conferimento di uno specifico incarico con deliberazione della assemblea, ha, a norma dell'articolo 1130 del Cc, il potere di farne cessare il relativo abuso** e, quindi, la relativa legittimazione processuale”*.

 La giurisprudenza prevalente ha stabilito che le locazioni brevi non alterano la destinazione d'uso residenziale dell'immobile (Cass. n. 22711/2019), ma il regolamento condominiale potrebbe vietarle esplicitamente

 Una ulteriore principio arriva dalla sentenza della Corte di Cassazione civile sez. II, 19/01/2026, n. 1105: *“nell'ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento condominiale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva a determinati usi, **il condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario**”*.

 Con un'altra pronuncia (Corte di Cassazione ordinanza n. 2403/2024) *“Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all'interno delle unità immobiliari esclusive, costituiscono servitù reciproche e devono essere **approvate o modificate con il consenso di tutti i condomini, manifestato in forma scritta**”*.

 Ancora la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15341/2025, ha stabilito che le *“clausole del regolamento condominiale che limitano la destinazione d'uso delle singole unità immobiliari (come il divieto di adibire un appartamento a B&B, scuola di musica o attività simili) hanno valore reale e sono opponibili ai terzi solo se costituiscono servitù reciproche **regolarmente trascritte o richiamate nel rogito**”*.

 La Corte di Appello di Milano (sez. III, 23/02/2022, n. 614) ha chiarito che *“il divieto contenuto nel regolamento di condominio di gestire pensioni o affittacamere si estende **per analogia anche ad attività similari**. In questi casi, il*

giudice può imporre un obbligo di astensione ordinando la cessazione immediata dell'attività". Inoltre, "L'attività di affitti brevi ... che comporti continuo avvicendamento di ospiti, rumori molesti, danneggiamenti delle parti comuni, utilizzo improprio degli ascensori per il trasporto di biancheria e violazioni nella gestione dei rifiuti, deve ritenersi vietata in quanto lesiva del decoro dell'edificio e foriera di pericolo di danno per lo stabile e i suoi abitanti. In presenza di tali violazioni, il giudice può ordinare la cessazione dell'attività e fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinata in misura congrua rispetto al valore della controversia e alla redditività dell'attività vietata.

*Il Tribunale di Milano 19588/2023 ha rilevato che anche qualora l'attività di locazione turistica non sia in contrasto con il Regolamento di condominio può essere ugualmente accertata **"l'idoneità in concreto della destinazione contestata a pregiudicare il pericolo di danno allo stabile e agli abitanti di esso e il decoro alla casa, ovvero il decoro e la tranquillità del Condominio**, dove per decoro deve intendersi quell'insieme di comportamenti di convivenza civile e di rispetto per gli altri che consentono una vita dignitosa all'interno del Condominio: i disagi, accertati in istruttoria, cui sono sottoposti i condomini sono numerosi, di varia natura e frequenti: i continui arrivi e partenze a tutte le ore del giorno e della notte, gli assembramenti nell'atrio condominiale, il rumore da trascinalimento delle valigie, il vociare degli ospiti agli arrivi e alle partenze, l'errata raccolta differenziata dei rifiuti, l'abbandono di sacchi della spazzatura sui pianerottoli.*

 Sul tematica di disturbi arrecati al condominio si è pronunciato anche il Consiglio di Stato (Sez. V n. 7913 del 2 ottobre 2024) affermando che **"L'uso di un immobile che comporti lo svolgimento in forma sistematica di attività ricreativa ripetuta nel tempo (circa venti eventi nel 2022 e circa venticinque nel 2023), con immissioni acustiche che superano gli standard normativi, è incompatibile con la locazione turistica breve; tale uso determina un mutamento di destinazione da residenziale a turistico ricettiva della struttura, con conseguente assoggettamento, nella misura in cui può essere fonte di inquinamento acustico, alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995"**.

 La giurisprudenza ha precisato, però, che il condominio, in quanto mero ente di gestione, non può agire per gli eventuali danni prodotti dagli ospiti di un B&B; **solo i singoli condomini possono richiedere il risarcimento** (Trib. Roma, sent. n. 248/2020 in un caso che riguardava rumori e schiamazzi che superavano la normale tollerabilità e disturbavano la quiete dei condomini residenti nell'edificio).

 In materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la Cassazione civ. 26/08/2025, n. 23881 ha chiarito che **la responsabilità per i danni derivanti dall'immobile locato può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell'immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso**, e non già per avere ommesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi; **il locatore deve concorrere e non basta che ometta di diffidare il conduttore**, e questo suo concorso può anche consistere nel fatto di locare ben sapendo che il conduttore produrrà immissioni.

 In un caso affrontato dal Tribunale di Torino (sentenza n. 1161 del 10 marzo 2025) un condominio aveva deliberato la cessazione di un'attività di locazione turistica, ritenendola abusiva e in violazione del regolamento condominiale che vietava l'insediamento di "alberghi, pensioni o attività similari" per preservare il carattere signorile dell'edificio. Il proprietario ha invece sostenuto che si trattava di una semplice locazione breve, non assimilabile ad alcuna attività ricettiva in senso stretto. Il Tribunale ha accolto la tesi del condomino, sottolineando due principi fondamentali: ***"la locazione breve non è un'attività ricettiva imprenditoriale: essa si caratterizza per l'assenza di servizi tipici dell'albergo (colazione, reception, pulizia periodica inclusa, cambio biancheria ecc.) e per la gestione diretta da parte del proprietario senza una struttura organizzata. La semplice messa a disposizione di una casa arredata per soggiorni inferiori ai 30 giorni, anche se pubblicizzata su piattaforme online, non integra un'attività para-alberghiera"***.

 La Corte d'Appello Milano (sentenza Sez. III, 13/01/2021, n. 93) ha altresì evidenziato che, in tema di condominio, le locazioni di breve **durata per un periodo non superiori a 30 gg. ai sensi dell'art. 53 del D.L. 23 maggio 2011, n. 79, non rientrano nell'ambito delle attività ricettive** (quali quelle di "Bed and Breakfast" ed affittacamere), vietate dal regolamento condominiale, non distinguendosi esse dalle ordinarie locazioni, connotandosi solo per la loro durata transitoria.

 Il Tribunale di Milano Sez. XIII, Sent., 17/11/2025, n. 8753 ha chiarito che la distinzione **tra locazione breve e attività ricettiva: la prima è un uso legittimo e abitativo dell'immobile, la seconda comporta snaturamento della funzione residenziale** e può risultare incompatibile con i limiti posti dal regolamento condominiale, soprattutto se questo ha natura contrattuale e prevede espressi divieti, come nel caso di specie. Non assume rilievo, in tale contesto, l'assenza di

una licenza formale o di autorizzazione commerciale, poiché ciò che rileva ai fini del presente giudizio è il dato sostanziale dell'uso: l'immobile è gestito come struttura ricettiva destinata ad accogliere clienti per soggiorni brevi, con modalità organizzate e protratte nel tempo, assumendo connotati estranei al concetto di uso abitativo. In conclusione, la natura dell'attività svolta è di tipo ricettivo alberghiero, e non già di locazione breve privata o saltuaria che comporta un effettivo mutamento della destinazione funzionale dell'unità immobiliare, incidendo sulla vita condominiale in termini di sicurezza, fruibilità delle parti comuni e rispetto della quiete.

 Il Tribunale Firenze, Sez. II, 14/08/2024, n. 2626 ha ancora evidenziato che *“la clausola del regolamento di condominio di un edificio che impone il divieto di destinare i locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini a determinate attività, ritenute incompatibili con l'interesse comune, traducendosi in una limitazione delle facoltà inerenti al diritto di proprietà dei singoli condomini, deve essere approvata all'unanimità e per avere efficacia nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dei condomini deve essere trascritta nei registri immobiliari oppure essere menzionata ed accettata espressamente nei singoli atti d'acquisto”.*

 Tribunale Milano sez. XIII, 21/02/2018 *“Il divieto posto nel regolamento di tenere locande o pensioni non si estende alla attività di affittacamere in quanto **non è consentita una interpretazione estensiva della norma regolamentare** ed in ogni caso le prime, a differenza delle seconde, oltre al godimento di locali ammobiliati, comportano anche la somministrazione di un vitto.*

 Per il Tribunale Firenze sez. II, 14/08/2024, n. 2626 *“i limiti di destinazione alla proprietà esclusiva possono anche essere deliberati dall'assemblea condominiale purché adottati all'unanimità da tutti i condomini costituenti il Condominio”.*

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

LOCAZIONI BREVI

Quadro normativo e focus sui requisiti edilizi e urbanistici

**Parte II: Le indicazioni
regionali e locali**

5 Marzo 2026

Le Locazioni turistiche brevi nelle normative regionali e comunali: focus sulle indicazioni di natura edilizio-urbanistica

Con la finalità di approfondire come le singole Regioni e i Comuni abbiano esercitato le proprie competenze per regolamentare il fenomeno delle locazioni sull'assetto del territorio è stata effettuata una ricognizione delle leggi regionali e delle discipline comunali.

Dall'analisi condotta sulle diverse normative regionali (v. appendice con riferimenti normativi) è emersa una certa **disomogeneità nelle definizioni utilizzate**. Si evidenzia, infatti, come non tutte le Regioni abbiano espressamente definito il concetto di "locazione breve" all'interno della propria normativa turistica. Alcune Regioni peraltro effettuano semplicemente un rinvio alle definizioni contenute nella normativa nazionale viste nei paragrafi precedenti. Trovano più spesso una loro definizione delle forme di ospitalità che, pur risultando simili (v. Case e Appartamenti per Vacanze, Affittacamere o Guest House) si è ritenuto di escluderle da questo raffronto.

È importante chiarire che sebbene in alcune normative regionali manchi una regolazione specifica della "locazione breve" non significa che questa attività non possa essere esercitata.

La ricognizione delle normative regionali si è concentrata in particolare sull'analisi delle prescrizioni di natura **edilizia e urbanistica** (es. **necessità di cambi destinazioni d'uso, requisiti di conformità degli immobili** ecc.). Non vengono pertanto riportati gli adempimenti amministrativo-procedurali.

Per completare il quadro normativo, è utile anche ricordare l'art. 37-bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50. Si tratta della norma che ha introdotto la possibilità **per il solo Comune di Venezia** di poter: **integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni** per definire, in modo differenziato, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve (...); stabilire che lo svolgimento dell'attività di locazione breve per una durata superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, sia **subordinato al mutamento della destinazione d'uso e della categoria funzionale dell'immobile**".

L'esito della ricognizione normativa è stato articolato nel modo seguente:

1. l'inquadramento dell'attività di locazione turistica nelle leggi regionali;
2. i requisiti di natura edilizia e urbanistica nelle leggi regionali;
3. i vincoli urbanistici per le locazioni brevi nelle previsioni comunali;
4. focus normativo regionale e comunale sulla categoria d'uso.

INQUADRAMENTO DELLA LOCAZIONE TURISTICA BREVE

ABRUZZO

- la **locazione turistica** è resa in unità abitative private, appartamenti e ville autonome, fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la fornitura di biancheria e dei servizi di pulizia dei locali.

CALABRIA

- **“Appartamenti ammobiliati per uso turistico”**: non sono soggetti alla disciplina delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che **danno in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a tre**, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e a condizione che l'attività non sia organizzata sotto forma di impresa.

EMILIA ROMAGNA

- **“Appartamenti ammobiliati per uso turistico”**: non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che **danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre**, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

- per **locazione breve** si intende, quanto previsto dall'4 DL 50/2017. Rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione anche i contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge 431/1998 qualora di durata non superiore ai trenta giorni, stipulati da persone fisiche o giuridiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, che abbiano ad oggetto la concessione in godimento, per finalità turistiche, di unità immobiliari ad uso abitativo o di porzioni di esse.

FRIULI VENEZIA GIULIA

- *Alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di **locazione per finalità turistiche** si applicano le disposizioni di cui alla L. 431/1998.*
- *Gli alloggi locati **esclusivamente per finalità turistiche**, in qualsiasi luogo ubicati*
- *sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.*
- *Alle **unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi** si applica il regime fiscale di cui all'articolo 4 DL 50/2017.*

LAZIO

- *“**Alloggi per uso turistico**”: le unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all' interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell'abitazione. Per le finalità di cui sopra i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.*

LIGURIA

- *“**Appartamenti ammobiliati a uso turistico**”: le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 DL n. 50/2017.*

MARCHE

- *“**Appartamenti ammobiliati per uso turistico**”: non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in **locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità nonché coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico** in conformità alla Legge 431/1998.*

PIEMONTE

- **Locazioni brevi e turistiche:** le locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del DL 50/2017 e le locazioni per finalità turistiche di unità immobiliari ad uso abitativo. concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa. Ogni ulteriore aspetto giuridico resta assoggettato alle disposizioni generali del codice civile, alle leggi speciali, agli usi e alle consuetudini di riferimento.

PUGLIA,

- **“Locazioni turistiche”**: le unità immobiliari ad uso abitativo date in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche o di breve durata ai sensi dell'articolo 4 del DL n. 50/2017. Le locazioni turistiche prevedono solo la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e sono regolate dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione ai sensi dell'articolo 53 del d. lgs. 79/2011.

SARDEGNA

- **“Locazione occasionale a fini ricettivi**: è consentita previa comunicazione al comune territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità e, comunque, in coincidenza con l'eventuale inserimento dell'unità immobiliare su un portale web di vendita on line.

SICILIA

- **“Locazioni turistiche”** le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o parti di esse, non soggette a classificazione, all'interno delle quali è offerto soggiorno ai clienti attraverso l'erogazione di nuove forme di ospitalità ad integrazione dell'offerta turistica regionale, che rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica. Alle locazioni turistiche si applicano le norme statali vigenti in materia.

TOSCANA

- **“locazioni turistiche”**, sono quelle disciplinate dalla normativa statale.

VENETO

- **“Locazioni turistiche”**: gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche nonché gli alloggi dati in locazione breve ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017 senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive.

UMBRIA

- **“Locazioni turistiche”**: le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del DL 50/2017 sono disciplinate dall'articolo 13-ter del DL 145/2023 (oltre alle previsioni di cui alla legge regionale).

VALLE D'AOSTA

- “Alloggi ad uso turistico”:

- - *le camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale di cui all'articolo 73, comma 2, lettera d), della LR 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), a condizione che risulti prevalente il predetto uso;*

- - *le camere e le unità abitative arredate rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione temporanea di cui all'articolo 73, comma 2, lettera dbis), della LR 11/1998, che non siano oggetto di abilitazione per l'esercizio di attività turistico-ricettiva o agrituristica. Negli alloggi a uso turistico possono essere erogati esclusivamente i servizi di ricevimento; recapito telefonico del locatore; pernottamento; eventuale uso delle relative pertinenze; eventuale sola dotazione iniziale di biancheria; pulizia dei locali a ogni cambio di ospite; fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento e, eventualmente, uso di ogni dotazione; manutenzione dei locali e degli impianti tecnologici, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati. È fatto divieto di erogare servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero ulteriori.*

prov. Aut. Di TRENTO

- gli **alloggi dati in locazione ad uso turistico** sono diversi ai fini delle comunicazioni dalle tipologie degli esercizi extralberghieri.

REQUISITI PER LE LOCAZIONI TURISTICHE NELLE LEGGI REGIONALI

Per quanto riguarda le prescrizioni, tralasciando come quelle che riguardano adempimenti di natura amministrativa o di comunicazione emerge, anche qui un quadro non omogeneo.

ABRUZZO

Ha previsto dei requisiti comuni per le diverse tipologie di strutture ricettive extra alberghiere tra cui anche le locazioni turistiche. I locali devono possedere: a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per la destinazione residenziale; b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati; c) i requisiti previsti dal Disciplinare di cui alla DGR n. 668 del 17/10/2023. Gli immobili destinati alla locazione turistica non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

CAMPANIA

Ha introdotto tra gli obiettivi di sostenibilità urbanistica *la necessità di garantire, per i Comuni ad alta tensione abitativa ovvero interessati da elevati flussi turistici, la vivibilità urbana, un'adeguata offerta di edilizia residenziale pubblica e sociale e di regolamentare le locazioni brevi del patrimonio edilizio privato secondo la disciplina prevista all'interno del RUE.*

EMILIA ROMAGNA

Per quanto concerne la destinazione d'uso si prevede che, nell'ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva è individuata la specifica destinazione d'uso urbanistica denominata locazione breve. Il mutamento d'uso, con o senza opere, di un'unità immobiliare da diversa categoria funzionale verso la destinazione locazione breve è rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio ed è soggetto alla presentazione dei titoli edilizi. Le unità immobiliari dovranno poi avere specifici requisiti tecnici e di sicurezza (igiene, salubrità, risparmio energetico, conformità degli impianti e infrastrutturazione digitale). Non è poi ammesso il mutamento d'uso verso la locazione breve degli immobili aventi destinazione ricettiva alberghiera soggetti al vincolo alberghiero.

Si prevede che i Comuni possono individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve è ammesso o subordinato all'osservanza di specifiche condizioni tra cui: a) stabilire, per ciascun ambito, la percentuale massima di unità immobiliari residenziali che possono essere destinate alla locazione breve; b) limitare o vietare interventi edilizi, quali frazionamenti, demolizioni e ricostruzioni, trasformazioni di superfici accessorie in superfici utili e recupero dei sottotetti; c) subordinare il mutamento d'uso verso la locazione breve all'esistenza o alla realizzazione di dotazioni territoriali e pertinenziali.

Si prevede, inoltre, che le unità immobiliari nelle quali si intende sostituire l'uso in atto con quello nuovo di locazione breve devono rispettare i parametri dimensionali minimi stabiliti dal DM 5/7/1975 non trovando applicazione i requisiti igienico-sanitari speciali di cui all'articolo 23 bis della legge regionale n. 15 del 2013.

Per quanto riguarda l'onerosità degli interventi è dovuto il pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione della nuova destinazione (locazione

breve) e quelli della destinazione in atto. Non si paga la quota di urbanizzazione primaria se il cambio d'uso riguarda singole unità immobiliari.

I Comuni possono non ammettere la riduzione del 35% del contributo di costruzione (solitamente prevista per altri interventi); possono aumentare o diminuire il valore degli oneri di urbanizzazione fino a un massimo del 30%; possono decidere di scontare ulteriormente i soli oneri di urbanizzazione.

Sono previste sanzioni pecuniarie per chi affitta un immobile in locazione breve senza rispettare i requisiti minimi regionali e le condizioni specifiche fissate dai comuni.

N.B. Si segnala che la legge regionale n. 10/2025 che ha ad oggetto la disciplina degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna è stata impugnata da parte del Consiglio dei Ministri. In particolare, oggetto di ricorso sono l'art. 4 (che ha previsto la specifica categoria d'uso della locazione breve all'interno della categoria turistico-ricettiva) e l'art. 5 (il quale ha previsto la possibilità per i comuni di individuare nei propri strumenti di pianificazione urbanistica ambiti nei quali l'insediamento ad uso locazione breve è ammesso o subordinato all'osservanza di "specifiche condizioni").

LAZIO

Gli alloggi per uso turistico devono rispettare i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

LIGURIA

Gli appartamenti ammobiliati a uso turistico, in quanto mere locazioni a fini turistici, non sono strutture ricettive e il loro utilizzo non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

LOMBARDIA

Gli alloggi o parti di essi concessi in locazione hanno destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. Hanno in particolare i requisiti minimi e offrono i servizi di cui all'allegato G-bis RR 7/2016. Gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.

PIEMONTE

Le locazioni per finalità turistiche sono rese in unità immobiliari a uso abitativo, ovvero in porzioni di esse con pari requisiti dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, o in sole camere delle unità immobiliari medesime.

LAZIO

Gli immobili dove è esercitata l'attività extralberghiere hanno destinazione d'uso residenziale. I locali destinati agli esercizi extralberghieri sono conformi alle seguenti disposizioni: a) in materia di sicurezza, idoneità dei locali e di prevenzione incendi; b) tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie; c) in materia di accessibilità dei locali.

SICILIA

Ha previsto che l'attività di locazione turistica sia svolta in unità abitative private regolarmente iscritte al catasto dei fabbricati, in possesso di attestazione di prestazione energetica e di dichiarazione professionale di conformità degli impianti nonché dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti da leggi e regolamenti applicabili per i locali di civile abitazione.

TOSCANA

Le locazioni turistiche devono possedere: a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione; b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Sono individuati, per i comuni a più alta densità turistica, e in generale per tutti i comuni capoluogo di provincia, **indirizzi per regolamentare e limitare la locazione breve**.

Tali criteri rispondono alla finalità di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale, nonché di garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine.

I criteri e i limiti possono consistere, in particolare: a) nella limitazione, per determinate zone omogenee, dello svolgimento dell'attività di locazione breve; b) nell' individuazione di uno specifico rapporto che deve sussistere fra superficie dell' immobile e numero di ospiti ammessi; c) nella definizione di requisiti e standard di qualità che gli immobili adibiti a locazione breve devono possedere con riferimento, in particolare, all'accessibilità degli spazi, agli standard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonché alla presenza di servizi di connettività.

Nei comuni dotati del regolamento, l'esercizio dell'attività di locazione breve, per le zone o aree interessate, è subordinato al rilascio al locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che si intende locare. Il

comune può stabilire un limite massimo di autorizzazioni per determinate zone omogenee.

UMBRIA

Le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi sono tenute al rispetto delle prescrizioni statali e regionali in materia urbanistica ed edilizia e devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per la civile abitazione e le condizioni di sicurezza degli impianti.

VALLE D'AOSTA

Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 74 della L.R. 11/1998 l'attività di locazione per finalità turistiche.

VENETO

Gli alloggi se privi della conformità alle prescrizioni statali e regionali in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti non possono essere utilizzati ai fini della locazione turistica.

FOCUS SUI VINCOLI URBANISTICI PER LE LOCAZIONI BREVI NELLE PREVISIONI COMUNALI

Il Focus che segue approfondisce le limitazioni urbanistiche e temporali, nonché gli eventuali requisiti aggiuntivi, richiesti dai singoli Comuni per le unità immobiliari destinate alla locazione turistica.

Avvertenza: data la continua evoluzione dei regolamenti locali, si segnala che la presente ricognizione potrebbe non essere esaustiva anche tenuto conto della difficoltà di reperimento di fonti amministrative costantemente aggiornate.

BERGAMO

- **Alloggi in “locazione ad uso abitativo per finalità turistiche”:** le case o gli appartamenti dati in locazione con destinazione urbanistica residenziale le cui unità abitative risultano ammobiliate, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, concessi in locazione ai turisti nel corso di una o più stagioni, con contratti redatti in forma scritta, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero;
- **si considerano locazioni con finalità turistiche sia quelle aventi durata non superiore a 30 giorni che quelle per periodi superiori ai 30 giorni;**

- tali alloggi dovranno garantire precisi requisiti per quanto riguarda il livello di “visitabilità”, dovranno disporre di certificato di agibilità o della segnalazione certificata di agibilità. Tale certificazione dovrà comprendere le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnici che risultano installati in ogni unità immobiliare interessata nonché la di conformità degli impianti tecnici che risultano installati in ogni unità immobiliare interessata;
- **i locali devono risultare coerenti con i titoli abilitativi edilizi rilasciati e in conformità ai regolamenti edilizi e di igiene vigenti**, con particolare riguardo alle dimensioni delle camere e all'altezza minima dei locali, alla collocazione delle camere nei piani sottotetti e nei locali seminterrati. Il riscontro di destinazioni d'uso non conformi o compatibili e/o abusive, oltre ad escludere l'esercizio dell'attività, comporterà l'avvio della specifica procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative e nel caso di segnalazione all'Autorità Giudiziaria;
- sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento.

FIRENZE

- **attività di locazione turistica breve**: quell'attività che fa riferimento ad un contratto di locazione ad uso abitativo – in qualsiasi forma stipulato - caratterizzato da una durata non superiore a 30 giorni e avente finalità esclusivamente turistico-ricettive;
- **l'esercizio dell'attività di locazione turistica breve è consentito esclusivamente in immobili aventi le caratteristiche della civile abitazione** ed è subordinato al rilascio al proprietario dell'immobile di un'autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che si intende locare. Tale autorizzazione contiene tra le altre cose la dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica; la dichiarazione di rispetto della normativa igienico-sanitaria; la dichiarazione di rispetto delle norme sull'impatto acustico.
- le unità immobiliari destinate a locazione turistica breve, oltre a possedere uno **specifico rapporto tra superficie dell'immobile e numero di ospiti ammessi devono avere una superficie minima dell'alloggio pari a 28 mq di SUL e devono rispettare gli standard igienico sanitari in materia di disciplina igienico-sanitaria**, di sicurezza e vivibilità degli immobili;
- sono previste sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazione delle disposizioni contenenti i requisiti e gli standard degli alloggi;
- sono definiti **limiti allo svolgimento dell'attività' di locazione turistica breve all'interno del nucleo storico**,

- individuato il nuovo **uso per residenza temporanea** che comprende: le locazioni turistiche brevi di cui all'art.59 della LR 61/2024 e le strutture extra-alberghiere di cui all'art.144, comma 1, della medesima legge;
- potranno essere disciplinate riduzioni del pagamento del contributo di costruzione qualora interventi di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, siano realizzati attraverso: nuova residenza ove i soggetti attuatori, tramite apposita convenzione, impegnino se stessi e i propri aventi causa alla rinuncia all'esercizio di attività di locazione turistica o di altra attività extra-alberghiera per un periodo minimo di dieci anni decorrenti dall'ultimazione dei lavori.

BOLOGNA

- **specificazione destinazione d'uso degli immobili destinati a locazioni turistiche brevi (B3);**
- l'unità immobiliare abitativa (compresi i monolocali) non può avere superficie utile (SU) inferiore a 50 mq;
- se realizzata con superficie utile minore di 50 mq deve includere necessariamente la presenza di: camera doppia; camera singola; soggiorno con angolo cottura o soggiorno più cucina; servizio igienico, dotato almeno degli impianti igienici di cui all'art. 7 D.M. del 1975;
- per le unità immobiliari legittime esistenti alla data di approvazione del Regolamento di dimensioni - con una superficie utile compresa tra gli 80 e i 100 mq, è ammesso il frazionamento in due unità con superficie utile inferiore al minimo sopra indicato.

N.B. Al riguardo si evidenzia che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10361 del 2025, ha annullato le nuove previsioni del PUG del Comune di Bologna, che escludono l'insediamento di attività turistiche svolte nelle unità immobiliari con la nuova destinazione B3 in alloggi inferiori a 50mq, ritenendo che tali modifiche avrebbero richiesto la ripubblicazione dell'atto ai fini della partecipazione procedimentale.

NAPOLI

- Nella proposta di variante viene evidenziata la finalità di ricercare equilibri sostenibili tra l'offerta turistica e quella abitativa rivolta ad una domanda diversificata, capace di garantire quella complessità sociale e funzionale che ha sempre caratterizzato il centro storico di Napoli;
- nell'Avviso di deposito della Variante urbanistica ha i seguenti contenuti:

- 1) l'individuazione di un'area del centro storico da assoggettare a regolamentazione per l'utilizzo del patrimonio edilizio residenziale a scopo turistico;
- 2) la modifica delle categorie d'uso con l'introduzione di sottocategorie omogenee. All'interno della destinazione residenziale viene inserita la sottocategoria "*abitazioni assimilabili a strutture ricettive extralberghiere*" (che ricomprendono le locazioni brevi che conservino i requisiti di legge previsti per le residenze e che non siano gestite in forma imprenditoriale ai sensi della LR 17/2001 e della LR 16/2019). Inoltre, è prevista una sottocategoria specifica all'interno della destinazione ad attività per la produzione di servizi ("*attività ricettive alberghiere ed extralberghiere*") dove vi rientrano le *locazioni brevi che non presentino i requisiti di legge previsti per le residenze ovvero che siano gestite in forma imprenditoriale ai sensi della LR 17/2001 e della LR 16/2019*).
- 3) la conferma, delle limitazioni ai cambi di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti e non, in ottemperanza alle prescrizioni introdotte dal DL Salva Casa;
- 4) la previsione che nella nuova area di regolamentazione **il mutamento di destinazione d'uso da abitazione residenziale alla sottocategoria abitazioni assimilabili a strutture ricettive extralberghiere da conseguire mediante idoneo titolo abilitativo, è soggetto a limitazioni in funzione della soglia minima di residenzialità ordinaria (pari al 70% in fase di avvio).**

VENEZIA

La Giunta comunale ha presentato un Regolamento che prevede che l'esercizio superiore a 120 giorni di locazione turistica sia riservato solo alle attività che si iscriveranno all'apposito registro depositando una SCIA entro 120 giorni dalla data di approvazione della delibera della variante urbanistica in Consiglio Comunale. Alla stessa dovrà essere allegato un atto d'obbligo a rispettare le prescrizioni dettate dal Regolamento. Al termine dei 120 giorni, non sarà più possibile iscriversi al Registro fino al 31 dicembre 2026, termine di efficacia del provvedimento in quanto avente carattere sperimentale fino a quella data.

Al momento sembrerebbe che tale provvedimento, tuttavia, sia in una fase di stallo.

ROMA

Nelle NTA è stata introdotta nella categoria residenziale la fattispecie della locazione ricettiva a breve tempo quali "bed and breakfast", affittacamere, case per vacanze, insediabili in immobili con destinazioni d'uso residenziale e per cui non è previsto il cambio di destinazione ai fini urbanistici.

DESTINAZIONE D'USO: FOCUS NORMATIVO REGIONALE E COMUNALE

Dalla tabella sottostante si evince la categorizzazione d'uso delle locazioni brevi: l'orientamento maggioritario di Regioni e Comuni conferma la permanenza di tale fattispecie nell'ambito della destinazione d'uso residenziale.

REGIONE/COMUNE	DESTINAZIONE D'USO
Abruzzo	Categoria: residenziale
Calabria	Categoria: residenziale
Friuli-Venezia Giulia	Categoria: residenziale
Lombardia	Categoria: residenziale
Lazio	Categoria: residenziale
Liguria	Categoria: residenziale
Lombardia	Categoria: residenziale
Marche	Categoria: residenziale
Emilia-Romagna	Categoria: turistico-ricettiva Sottocategoria: locazione breve
Piemonte	Categoria: residenziale
Puglia	Categoria: residenziale
Sicilia	Categoria: residenziale
Toscana	Categoria: residenziale
Umbria	Categoria: residenziale
Valle D'Aosta	Categoria: abitazione permanente o principale (a condizione che risulti prevalente il predetto uso) Categorie: abitazione temporanea (se non oggetto di abilitazione per l'esercizio di attività turistica)
Comune di Firenze	Categoria: residenziale Sottocategoria: uso residenza temporanea
Comune di Bologna	Categoria: turistico-recettiva Sottocategoria: B3 (attività turistiche svolte in unità immobiliari a destinazione abitativa)
Comune di Napoli (Proposta di variante non ancora approvata)	Locazioni brevi che conservino i requisiti di legge previsti per le residenze e che non siano gestite in forma imprenditoriale Categoria: residenziale

	Sottocategoria: abitazioni assimilabili a strutture ricettive extralberghiere Locazioni brevi che non presentino i requisiti di legge previsti per le residenze ovvero che siano gestite in forma imprenditoriale Categoria: attività per la produzione di servizi Sottocategoria: attività ricettive alberghiere ed extralberghiere
Comune di Roma	Categoria: residenziale Sottocategoria: abitazioni ad uso ricettivo

APPENDICE

Tabella riferimenti normativi

REGIONE/COMUNE	Fonte
ABRUZZO	LR n. 15 febbraio 2023, n. 10
BASILICATA	LR 4 giugno 2008, n. 6
CALABRIA	LR 7 agosto 2018, n. 34
CAMPANIA	LR n. 17 del 24/11/2011 LR 7/8/2019 n. 16
EMILIA ROMAGNA	LR 28 luglio 2004, n. 16 LR 19 dicembre 2025, n. 10
FRIULI VENEZIA GIULIA	LR 9 dicembre 2025, n. 17
LAZIO	RR 7 agosto 2015
LIGURIA	LR 6 febbraio 2024, n. 1
LOMBARDIA	Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7
MARCHE	Legge regionale 11/07/2006, n. 9 Art. 32 Appartamenti ammobiliati per uso turistico Art. 33 Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
PIEMONTE	LR 3 agosto 2017, n. 13 DPGR 8 giugno 2018, n. 4/R
PUGLIA	LR 1 dicembre 2017 n. 49
SARDEGNA	LR 28 luglio 2017, n. 16
SICILIA	LR 25 febbraio 2025, n. 6
TOSCANA	LR 31 dicembre 2024, n. 61
TRENTINO-ALTO ADIGE Prov. Aut. Di Trento	LP 15 maggio 2002, n. 7
UMBRIA	LR 28 ottobre 2024, n. 23
VALLE D'AOSTA	LR 18 luglio 2023, n. 11
VENETO	LR 14 giugno 2013, n. 11

COMUNE BERGAMO	Deliberazione del Consiglio comunale n. 79 prop./65 reg. del 27/11/2025
COMUNE FIRENZE	Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 5/5/2025
COMUNE BOLOGNA	Deliberazione del Consiglio comunale P.G.N. 244433/2024
COMUNE NAPOLI	Deliberazione di Giunta comunale n. 637 del 19/12/2025
COMUNE VENEZIA	Regolamento per lo svolgimento di attività di locazione esclusivamente per finalità turistiche per un periodo superiore a 120 giorni anche non consecutivi ad anno solare (Presentato)
COMUNE ROMA	Deliberazione Assemblea Capitolina n. 169/2024

U29-26 - Permessi di costruire, Scia e convenzioni: estesa a 48 mesi la proroga straordinaria

La Legge di conversione del Decreto-legge 200/2025 ha portato a quarantotto mesi la proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, delle Scia e delle convenzioni urbanistiche prevista dal Decreto-legge 21/2022

Un anno di proroga in più per permessi di costruire, Scia e convenzioni urbanistiche. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 49 del 28 febbraio 2026) della Legge 26/2026 di conversione del Decreto-legge 200/2025 cd. "Milleproroghe" è operativa l'estensione da trentasei mesi (3 anni) a quarantotto mesi (4 anni) della proroga straordinaria prevista dall'art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022 cd. "Ucraina" per:

- i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024) ;
- il termine di fine lavori delle Scia presentate fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024);
- il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche e nei relativi piani attuativi formati fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024).

L'estensione della proroga è contenuta nell' art. 9, comma 2-bis del DL 200/2025 , come inserito dalla Legge di conversione 26/2026 ed è in vigore dal 1° marzo 2026 .

Per l'analisi e l'approfondimento dei contenuti si rinvia alla nota tecnica predisposta dall'Ance come aggiornata alla luce della nuova norma.

Sono stati altresì aggiornati i seguenti documenti:

- un fac-simile di comunicazione al Comune di voler usufruire per la prima volta della proroga straordinaria dei termini per permessi di costruire o Scia ai sensi dell'art. 10-septies del DL 21/2022 e successive modifiche e integrazioni;
- un fac-simile di comunicazione integrativa al Comune di voler usufruire della estensione a quarantotto mesi della proroga come prevista dal nuovo art. 9, comma 2-bis del DL 200/2025, da utilizzare qualora sia stata già trasmessa in precedenza una comunicazione sempre ai sensi dell'art. 10-septies del DL 21/2022.

***Proroga straordinaria termini
permessi di costruire, Scia,
convenzioni urbanistiche***

NOTA TECNICA
aggiornata all'art. 9, comma 2-bis
Decreto-legge 200/2025 cd.
"Milleproroghe", come inserito dalla
Legge 26/2026

6 marzo 2026

Il Decreto-legge 200/2025 cd. “Milleproroghe” ha esteso **da trentasei mesi (tre anni) a quarantotto mesi (quattro anni)** la **proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, delle Scia e delle convenzioni urbanistiche già prevista dall’art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022**. Tale estensione – contenuta nell’art. 9, comma 2-bis del DL 200/2025, come inserito dalla Legge di conversione 26/2026 e **in vigore dal 1° marzo 2026** – riguarda: **1) i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025; 2) le Scia presentate fino al 31 dicembre 2025; 3) le convenzioni formatesi fino al 31 dicembre 2025** (in precedenza, tali termini erano tutti fissati al 31 dicembre 2024).

Si ricorda che la proroga straordinaria dell’art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022, inizialmente fissata in **un anno**, era stata estesa a **due anni** dall’art. 10, comma 11-decies del Decreto-legge 198/2022 convertito dalla Legge 14/2023, successivamente a **trenta mesi** dall’art. 4-quater del Decreto-legge 181/2023 come inserito dalla Legge di conversione 11/2024 e a **trentasei mesi** dall’art. 7, comma 2 del Decreto-legge 202/2024 come convertito dalla Legge 15/2025.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito **il testo dell’art. 10-septies come risultante in seguito alle modifiche apportate da ultimo dal Decreto-legge 200/2025**.

“Art. 10-septies. Misure a sostegno dell’edilizia privata

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di **quarantotto mesi:**

*a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi **fino al 31 dicembre 2025**, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;*

*b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi **fino al 31 dicembre 2025**, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.*

Proroga straordinaria permessi di costruire e Scia

In virtù della nuova norma sono dunque **prorogati di quarantotto mesi i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formati mediante silenzio assenso** (ai sensi dell'art. 20 del Dpr 380/2001) **fino al 31 dicembre 2025**. Ciò comporta che la proroga non trova applicazione ai permessi di costruire rilasciati o formati dal 1° gennaio 2026 in poi.

Si ricorda che la proroga **non è automatica** ma per poterne usufruire occorre:

- **una comunicazione al Comune** nella quale l'interessato espliciti la volontà di volersene avvalere. La comunicazione deve evidentemente contenere l'indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio e/o ultimazione lavori);
- la ricorrenza di alcune **condizioni** e cioè che **i termini di inizio e/o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune** e il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo).

La proroga trova applicazione alle **medesime condizioni** anche alle **Scia presentate fino al 31 dicembre 2025** (il cui termine di efficacia triennale viene così portato a sei anni) e alle **autorizzazioni paesaggistiche** rilasciate fino alla stessa data (la cui efficacia viene estesa a nove anni o a dieci anni, considerato che in base all'art. 146 D.lgs. 42/2004 il termine di efficacia è pari a cinque anni ovvero, se i lavori sono iniziati nel quinquennio, a sei anni).

Con riferimento ai **permessi di costruire e alle Scia per i quali è stata già presentata al Comune competente una comunicazione** ai sensi dell'art. 10-septies DL 21/2022 o successive modifiche, si ritiene che tali titoli beneficino automaticamente della estensione della proroga a quarantotto mesi. Tuttavia, si suggerisce, in via precauzionale, di presentare al Comune una **comunicazione integrativa** nella quale si manifesti la volontà di usufruire dell'ulteriore estensione della proroga concessa ora dall'art. 9, comma 2-bis del DL 200/2025. Ciò in quanto, pur essendo il riferimento normativo sempre lo stesso (art. 10-septies del DL 21/2022), nella precedente comunicazione al Comune si è chiesto espressamente di usufruire di un anno, di due anni, di trenta o trentasei mesi di proroga.

Si evidenzia che l'art. 10-septies del DL 21/2022 prevede che la proroga trova applicazione anche a **permessi di costruire e Scia che hanno già beneficiato di precedenti proroghe ai sensi:**

- **dell'art. 15, comma 2 Dpr 380/2001** e cioè di una proroga ordinaria nei casi e nei modi indicati dal Testo Unico Edilizia;
- **dell'art. 10, comma 4 del Decreto-legge 76/2020** (proroga legata alla pandemia e pari ad un anno per l'inizio lavori e tre anni per la fine lavori);
- **dell'art. 103, comma 2, Decreto-legge 18/2020** (proroga di novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza (31/3/2022) per atti della p.a. in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022).

È quindi possibile estendere più volte l'efficacia di permessi di costruire e Scia usufruendo di norme di proroga ordinaria o straordinaria, a condizione che il termine che si intende prorogare non sia decorso al momento in cui si procede con la volontà di beneficiare dell'ulteriore proroga.

Proroga straordinaria convenzioni urbanistiche e piani attuativi

L'art. 10-septies del DL 21/2022 prevede anche la proroga straordinaria di **quarantotto mesi:**

- **del termine di validità delle convenzioni** di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale (*generalmente pari a 10 anni*) **formati fino al 31 dicembre**

2025. Si ricorda che, in base alla giurisprudenza relativa alle precedenti proroghe straordinarie, al fine di poter usufruire della proroga, **è necessario che la convenzione sia ancora efficace alla data di entrata in vigore della norma** (TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 12/01/2022, n. 24; TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 02/02/2021, n. 112; TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, 25/10/2018, n. 257);

- **dei termini di inizio e fine lavori** previsti nell'ambito di tali convenzioni o accordi simili. Secondo gli orientamenti della giurisprudenza pronunciatisi sulle precedenti norme, **la proroga riguarda tutti i termini previsti nell'ambito della convenzione urbanistica**, senza la necessità di distinguere all'interno di pattuizioni spesso molto complesse e articolate nell'individuazione degli obblighi delle parti, fra termini scaduti e non ancora scaduti al momento di entrata in vigore della norma (TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, 25/10/2018, n. 257; TAR Lazio. Roma, sez. II, 04/12/2017, n. 11973; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 02/02/2017, n. 145);
- dei termini dei relativi **piani attuativi** e di qualunque altro atto ad essi propedeutico (es. termine efficacia dichiarazione pubblica utilità opere, termine decreto esproprio, ecc.).

Il riferimento alle convenzioni o agli accordi **“formatisi” fino al 31 dicembre 2025**, si ritiene che sia relativo a tutti gli atti negoziali **stipulati fino a questa data** (*terminologia peraltro contenuta nel DL 69/2013*). Infatti, nelle fattispecie di tipo negoziale la “formazione” si ha con la stipula, vale a dire con la sottoscrizione dell'atto che suggella l'accordo fra le parti.

Si evidenzia che la giurisprudenza ha applicato la norma di proroga delle convenzioni urbanistiche anche ai permessi di costruire convenzionati (TAR Lazio, Roma, sez. II, 04/12/2017, n. 11973).

La proroga è **automatica**, non essendo prevista dalla norma la comunicazione al Comune, ma a differenza delle precedenti proroghe che hanno interessato le convenzioni urbanistiche (previste dall'art. 30, comma 3-bis DL 69/2013 e dell'art. 10, comma 4-bis DL 76/2020), è richiesto che *“non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al D.lgs. 42/2004”*.

Si evidenzia che la norma si applica anche ai termini delle **convenzioni urbanistiche** (ovvero agli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale) e ai relativi piani attuativi **che hanno già usufruito della proroga straordinaria triennale** prevista dall'art. 30, comma 3-bis del DL 69/2013 e di quella, sempre triennale, dell'art. 10, comma 4-bis del DL 76/2020.

È quindi possibile estendere più volte l'efficacia delle convenzioni urbanistiche o dei relativi termini in base alle diverse norme di proroga straordinaria intervenute nel tempo, a condizione che la convenzione sia ancora efficace al momento dell'entrata in vigore dell'ulteriore proroga.

Rapporti con le Regioni a statuto speciale

Le norme di proroga straordinaria, come quella in commento, trovano applicazione diretta anche nelle Regioni a statuto speciale in quanto costituiscono **“norme di grande riforma economico-sociale”**. Si tratta di disposizioni che rispondono ad **esigenze dell'intero territorio nazionale** e rappresentano dunque un limite generale alla competenza di queste Regioni.

Ciò è stato confermato, ad esempio, dalla Circolare della Regione Sicilia 11 luglio 2022, n. 5 emanata proprio in seguito all'entrata in vigore dell'art. 10-septies del DL 21/2022 per chiarirne la portata sul territorio regionale.

Rapporti con norme regionali di proroga

Con riferimento invece alle norme di proroga straordinaria dei titoli abilitativi edilizi e delle convenzioni previste autonomamente da alcune Regioni, si ricorda che è intervenuta la **Corte costituzionale** con la **sentenza n. 245 del 21 dicembre 2021**, dichiarando illegittima la norma della Lombardia (art. 28, comma 1, lettera a) LR 18/2020) perché difforme e più ampia rispetto a quelle nazionali dei Decreti-legge 18/2020 e 76/2020.

Secondo la Consulta:

- la **disciplina della durata dei titoli abilitativi** è ricompresa **fra i principi fondamentali della materia concorrente del "governo del territorio" di competenza dello Stato**, a cui le Regioni devono conformarsi;
- le norme regionali che, nel disporre la proroga dei titoli abilitativi per far fronte all'emergenza sanitaria, differiscono da quelle stabilite a livello nazionale, entrano in collisione con un principio fondamentale del "governo del territorio" e pertanto si pongono **in contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione**.

Rapporti con i contratti di appalto e compravendita

La proroga contenuta nell'articolo 10-septies può comportare una **ridefinizione anche dei termini contrattuali già definiti** e ciò sia per quanto riguarda i **contratti di appalto**, sia le **compravendite**. La possibilità di avvalersi della proroga (direttamente o indirettamente) può quindi rappresentare per le imprese che sono parti del contratto, un rimedio finalizzato a una rinegoziazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori.

Il riconoscimento da parte del legislatore della opportunità di una nuova proroga straordinaria dei titoli edilizi costituisce, infatti, un **elemento di supporto ai fini delle istanze che le imprese potranno presentare ai committenti/acquirenti** per chiedere una ridefinizione dei termini di avvio/conclusione dei lavori, **senza che ciò determini addebiti di responsabilità e applicazione di penali** (*fatta eccezione delle ipotesi in cui il rispetto di un termine di conclusione non sia essenziale ai fini, ad esempio, dell'accesso a benefici fiscali*). Sarebbe, infatti, contrario ad ogni canone di buona fede e correttezza da parte del committente/acquirente non prendere in considerazione o rifiutare senza validi motivi una richiesta di proroga.

FACSIMILE

Luogo, data

Spett.
Comune di
Sportello Unico /Ufficio
Indirizzo

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 10-septies, comma 1, lettera a) Decreto-legge 21/2022 e successive modifiche – Proroga straordinaria di quarantotto mesi del termine di inizio e/o ultimazione lavori - Permesso di costruire/Scia

Il sottoscritto, nato a (Prov.), il .../.../..., residente in (Prov.), Via/Piazza ... n. ..., Cap ..., PI/CF ..., in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società, con sede in (Prov.), Via/Piazza n.

PREMESSO CHE

- l'art. 10-septies, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 21/2022 (convertito dalla Legge 51/2022) – come modificato dal Decreto Legge 198/2022 (convertito dalla Legge 14/2023), dal Decreto Legge 181/2023 (convertito dalla Legge 11/2024), dal Decreto Legge 202/2024 (convertito dalla Legge 15/2025) e da ultimo dal Decreto Legge 200/2025 (convertito dalla Legge 26/2026) – prevede che *“In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di quarantotto mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2025, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.”*;
- il medesimo articolo 10-septies comma 1, lettera a) prevede altresì che *“Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”*;

COMUNICA

- che intende avvalersi della proroga di quarantotto mesi del termine di inizio e/o ultimazione dei lavori relativo al permesso di costruire n. rilasciato il ovvero formatosi per silenzio assenso il .../del termine di ultimazione dei lavori relativo alla Scia n. ... presentata il ... ;
- (*in caso di proroga del termine di ultimazione lavori*) che i lavori sono iniziati in data;
- (*eventuale*) che il termine di inizio e/o ultimazione dei lavori è già stato prorogato ai sensi dell'art. ...;
- che il termine di inizio e/o ultimazione dei lavori non è già decorso al momento della presente comunicazione;
- che il permesso di costruire n. ... /la Scia n. ... non risulta in contrasto, al momento della presente comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati, né con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Distinti saluti.

Firma

FACSIMILE

Luogo, data

Spett.
Comune di
Sportello Unico /Ufficio
Indirizzo

Oggetto: Comunicazione integrativa ai sensi dell'art. 10-septies, comma 1, lettera a) Decreto-legge 21/2022, come modificato da ultimo dall'art. 9, comma 2-bis del DL 200/2025 - Proroga straordinaria quarantotto mesi del termine di inizio e/o ultimazione lavori - Permesso di costruire/Scia

Il sottoscritto, nato a (Prov.), il .../.../..., residente in (Prov. ...), Via/Piazza ... n. ..., Cap ..., PI/CF ..., in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società, con sede in (Prov. ...), Via/Piazza n.

PREMESSO CHE

- l'art. 10-septies, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 21/2022 (convertito dalla Legge 51/2022) – come modificato dal Decreto Legge 198/2022 (convertito dalla Legge 14/2023), dal DL 181/2023 (convertito dalla Legge 11/2024), dal DL 202/2024 (convertito dalla Legge 15/2025) e da ultimo dal Decreto Legge 200/2025 (convertito dalla Legge 26/2026) – prevede che *“In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di quarantotto mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2025, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.”*;
- il medesimo articolo 10-septies comma 1, lettera a) prevede altresì che *“Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”*;
- in data ... lo scrivente ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 10-septies, comma 1, lettera a) del DL 21/2022, protocollo n. ... con cui ha comunicato di volersi avvalere della proroga di un anno/due anni/trenta mesi/trentasei mesi del termine di inizio e/o ultimazione dei lavori relativo al permesso di costruire n. rilasciato il ovvero formatosi per silenzio assenso il .../del termine di ultimazione dei lavori relativo alla Scia n. ... presentata il ...;

COMUNICA

- che, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del Decreto-legge 200/2025, come inserito dalla Legge 26/2026 intende avvalersi dell'estensione fino a quarantotto mesi del termine di inizio e/o ultimazione dei lavori relativo al permesso di costruire n. rilasciato il ovvero formatosi per silenzio assenso il .../del termine di ultimazione dei lavori relativo alla Scia n. ... presentata il ...;
- (*in caso di proroga del termine di ultimazione lavori*) che i lavori sono iniziati in data;
- (*eventuale*) che il termine di inizio/ ultimazione dei lavori è già stato prorogato ai sensi dell'art. ...;
- che il termine di inizio e/o ultimazione dei lavori, come prorogato con comunicazione del ... protocollo n. ... è tuttora efficace;
- che il permesso di costruire n. ... /la Scia n. ..., come prorogato con comunicazione del ... protocollo n. ... non risulta in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, né con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Distinti saluti.

Firma

N14-26 - Conto Termico 3.0: sospensione temporanea dell'invio di nuove richieste

Il GSE ha comunicato che dal 3 marzo 2026 è temporaneamente sospeso l'invio di nuove richieste di incentivo del Conto Termico 3.0 per l'elevato numero di richieste pervenute

Il GSE ha comunicato che dal 3 marzo 2026 è temporaneamente sospeso l'invio di nuove richieste di incentivo del Conto Termico 3.0 per l'elevato numero di richieste pervenute nei primi giorni di operatività del portale dedicato al Conto Termico 3.0

A oggi, le richieste pervenute complessivamente ammontano a circa 1,3 miliardi di euro.

La sospensione è adottata in via prudenziale per consentire al GSE di compiere le attività di istruttoria e di verifica delle domande già presentate, nel rispetto dei limiti annuali di spesa previsti dal D.M. 7 agosto 2025 e al fine di garantire la sostenibilità degli impegni finanziari.

Il portale sarà riattivato non appena concluse le necessarie verifiche operative.

Successivi aggiornamenti verranno comunicati sul sito GSE.